

Corte app. Milano, 1° febbraio 2013, Pres. Soprano, Rel. Spina

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO  
SEZIONE TERZA PENALE

Nel procedimento penale nei confronti di

- 1) **ADLER** Monica Courtney,
- 2) **ASHERLEIGH** Gregory,
- 3) **CARRERA** Lorenzo Gabriel,
- 4) **CHANNING** Drew Carlyle,
- 5) **DUFFIN** John Kevin,
- 6) **HARBAUGH** Raymond,
- 7) **HARTY** Ben Amar,
- 8) **LADY** Robert Seldon,
- 9) **LOGAN** Cyntia Dame,
- 10) **PURVIS L.** George,
- 11) **RUEDA** Pilar,
- 12) **SOFIN** Joseph,
- 13) **VASILIOU** Michalis
- 14) **CASTALDO** Eliana,
- 15) **CASTELLANO** Victor,
- 16) **GURLEY** John Thomas,
- 17) **KIRKLAND** James Robert,
- 18) **JENKINS** Anne Lidia,
- 19) **IBANEZ** Brenda Liliana,
- 20) MEDERO** Betnie, nata in U.S.A. il 29/3/1967,
- 21) **FALDO** Vincent,
- 22) **HARBISON** James Thomas,



23) ROMANO Joseph L. III,

**24)RUSSOMANDO Ralph Henry**, nato in Metford (USA) il 24/10/1950,

**25)CASTELLI Jeffrey**, nato a Fukuoka (Giappone) il 5/5/1955;

26) DE SOUSA Sabrina D.

27) MANCINI Marco,

28) CIORRA Giuseppe

29) POLLARI Nicolo'

30) DI TROIA Raffaele

31) DI GREGORI Luciano

32) POMPA Pio,

33) SENO Luciano,

## IMPUTATI

### le persone indicate dal n. 1 al n. 31 della lista per:

A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 605 I e II c. n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, con **Gustavo PIGNERO** (deceduto l'11.9.06) e con altre persone (anche di nazionalità egiziana) - e quindi con l'aggravante di avere commesso il reato in numero di persone superiore a cinque - privato della libertà personale, sequestrandolo, Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar immobilizzandolo con la forza e con la forza facendolo salire su un furgone, così trasportandolo prima presso la base militare aeronautica di Aviano, sede del 31<sup>a</sup> FW (Fighter Wing) dell'Aviazione degli Stati Uniti d'America e successivamente in Egitto; **concorso consistito per Castaldo Eliana Isabella, Castellano Victor, Gurley John Thomas, Ibanez Brenda Liliana, Jenkins Anne Lidia e Kirkland James Robert** nella partecipazione alle fasi preparatorie del sequestro (preliminari osservazioni e studio della zona in cui esso doveva essere consumato, studio delle abitudini di Abu Omar, studio delle zone circostanti a quella del progettato sequestro nonché della via più idonea a consentire il raggiungimento più veloce e sicuro dell'autostrada per Aviano; per Castaldo, Castellano, Kirkland e Jenkins anche nella partecipazione ad appostamenti finalizzati a sequestrare effettivamente Abu Omar rimasti senza effetto per il mancato avvistamento della vittima designata); **per Adler Monica Courtney, Asherleigh Gregory, Carrera Lorenzo, Channing Drew Carlyle, Duffin John Kevin, Faldo Vincent, Harbaugh Raymond, Harbison James Thomas, Harty Benamar, Logan Cynthia Dame, Medero Betnie, Purvis George, Rueda Pilar, Sofin Joseph, Vasiliou Michalis**, nella partecipazione alla descritta fase di preparazione preliminare e a quella di consumazione del sequestro con connesso trasferimento del sequestrato ad Aviano; per **Romano Joseph**, ufficiale superiore responsabile statunitense della sicurezza nella base di Aviano, nell'attendere i sequestratori ed il sequestrato nella predetta base,

garantendo ai primi l'ingresso sicuro e la possibilità di imbarcare il sequestrato su un aereo che lo conduceva fuori dell'Italia; per **Jeff Castelli, Lady Robert Seldon, Sabrina De Sousa e Ralph Russomando**, nell'aver deliberato e coordinato l'azione, garantendo agli altri concorrenti nel reato anche l'appoggio in fase organizzativa e preparatoria di una struttura del SISMI e garantendo loro collegamenti ed assistenza, anche per effetto della qualità di responsabile della CIA in Italia rivestita dal Castelli, della qualità di responsabile della CIA in Milano rivestita dal Lady (che a Milano risiedeva ed in tale veste ha operato da epoca anteriore al sequestro ed in epoca successiva al medesimo), della qualità di componenti della rete CIA in Italia della De Sousa e del Russomando, il quale cooperava pure con la Medero nella fase preparatoria del sequestro e, successivamente alla sua consumazione, forniva personalmente notizie depistanti alle Autorità italiane, cui comunicava la falsa informazione secondo cui il sequestrato si sarebbe trovato presumibilmente nella zona dei Balcani; per **Nicolò Pollari**, quale Direttore del SISMI (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare), nell'aver ricevuto ed accolto la richiesta di compartecipazione all' "operazione" ed, in particolare, nelle condotte appresso specificate ed attribuibili a personale del SISMI, finalizzate alla preparazione del sequestro, formulatagli da Jeff Castelli, Responsabile della CIA in Italia e nell'aver impartito le conseguenti direttive operative al Pignero; per **Gustavo Pignero e Marco Mancini** nell'aver assicurato, quali alti dirigenti dello stesso Servizio, l'appoggio di altre persone pure appartenenti al SISMI - o a tale Servizio collegate - nella fase di preparazione del sequestro (studio delle abitudini del sequestrando, dei luoghi dove il sequestro poteva o doveva avvenire, del percorso da seguire per trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente individuato in quello di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in quello di Aviano); per **Luciano Pironi**, fisicamente presente nella zona dove il sequestro veniva consumato, nel prestare sostegno agli autori materiali del medesimo, in quanto, grazie alla propria qualità di sottufficiale del Ros Carabinieri-Sezione Anticrimine di Milano, consentiva ai medesimi di agire in condizioni di sicurezza, potendo sviare dalla zona – ove necessario - eventuali e casuali controlli delle forze di polizia e giustificare la presenza in loco delle altre persone concorrenti nel reato, provvedendo altresì, mediante richiesta di documenti personali, alla identificazione del sequestrando, apparentemente legittima, ma in realtà finalizzata a consentirne il sequestro; per **Luciano Di Gregori, Raffaele Di Troia e Giuseppe Ciorra**, rispettivamente – all'epoca del fatto – in servizio il Di Gregori presso il Centro SISMI di Bologna, il Di Troia presso il Centro SISMI di Torino ed il Ciorra in servizio presso il Centro SISMI di Milano, nell'aver, direttamente o tramite altre persone da loro coordinate, partecipato alla decisione ed alla fase di preparazione del sequestro (studio delle abitudini del sequestrando, dei luoghi dove il sequestro doveva avvenire, del percorso da seguire per trasportare il sequestrato fuori Milano fino ad un aeroporto originariamente individuato in quello di Ghedi, presso Brescia e, successivamente, in quello di Aviano);

**con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 605 c. II n. 2 C.P. per tutti**, essendo stato il fatto commesso da pubblici ufficiali con abuso dei poteri inerenti le loro funzioni, qualità soggettivamente propria dei soli POLLARI, PIGNERO, MANCINI,

DI GREGORI, DI TROIA, CIORRA, PIRONI e di altri soggetti italiani allo stato sconosciuti, ma indispensabile per la consumazione del sequestro

**con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112 l c. n. 2 C.P. per Jeff CASTELLI e Nicolò POLLARI**, per avere i medesimi promosso ed organizzato la cooperazione nel reato di tutti i coindagati ed il CASTELLI per avere diretto le attività dei coindagati di nazionalità statunitense

**sequestro avvenuto in Milano, il 17\2\2003**

**POMPA e FARINA:**

B) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 378 cp, perché, dopo la consumazione del sequestro di persona in danno del cittadino egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutavano Mancini Marco ed altri appartenenti al SISMI ad eludere le investigazioni dell'Autorità; in particolare, il POMPA dava incarico al giornalista Renato FARINA (utilizzato quale stabile fonte del SISMI, con l'appellativo di "Fonte-Betulla") di prendere contatto con il PM di Milano, titolare delle indagini sul predetto sequestro, simulando un interesse meramente giornalistico ad un colloquio sulla vicenda, in realtà al fine di porgli specifici quesiti (da lui stesso suggeriti al giornalista) in modo da poter apprezzare il grado di conoscenze degli inquirenti sul coinvolgimento del SISMI nella vicenda, nonché al fine di sviare gli accertamenti dello stesso Ufficio del PM attraverso la comunicazione al medesimo di false informazioni (anche in questo caso suggerite al giornalista dal POMPA) circa presunte responsabilità organizzative nel sequestro del magistrato dr. Stefano DAMBRUOSO (già Sostituto Procuratore della Repubblica a Mutilano e titolare della inchiesta del sequestro fino alla sua collocazione fuori ruolo della magistratura avvenuta nella primavera del 2004) e del personale della DIGOS di Milano; sempre il POMPA, tramite FARINA e l'altro giornalista ANTONELLI (che ne riferiva al FARINA), cercava di acquisire illecitamente notizie, anche nell'ambito del Palazzo di Giustizia di Milano sul procedere delle indagini dei Pubblici Ministeri nonché ancora suggeriva a vari altri giornalisti con i quali era in stretto contatto la pubblicazione di articoli tendenti ad accreditare l'ipotesi di responsabilità del dr. DAMBRUOSO e della DIGOS di Milano nell'organizzazione del sequestro;

**FARINA**, chiedeva, su indicazione del POMPA, il predetto colloquio al PM di Milano, lo effettuava il 22.5.06 allo scopo predetto e redigeva anche specifico rapporto – inviato al POMPA - sul contenuto del medesimo; ricercava, inoltre, di acquisire illecitamente notizie, anche nell'ambito del Palazzo di Giustizia di Milano e tramite il collega Claudio ANTONELLI, presso fonti allo stato sconosciute, sul procedere delle indagini dei Pubblici Ministeri, notizie che sistematicamente FARINA comunicava al POMPA;

**il FARINA**, ancora, allo scopo predetto, comunicava al POMPA anche gli spostamenti fisici del P.M. precedente (spostamenti che aveva modo di conoscere), compresi incontri a scopi investigativi che il PM effettuava con il



funzionario della Digos delegato alle indagini, nella giornata domenicale del 21.5.06, presso la Questura di Milano;

per il POMPA con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 CP, per avere commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti la sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto appartenente al SISMI;

reato commesso da Pompa in Roma, tra il maggio ed il giugno del 2006; in particolare, anche in data 22.5.06 (data dell'incontro tra i giornalisti Renato Farina e Claudio Antonelli con i PM di Milano); reato commesso da Farina, in Milano, nello stesso periodo, in particolare, anche in data 22.5.06 (data del suo incontro con i PM di Milano);

### **SENO Luciano:**

C)delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 378 cp, perché, dopo la consumazione del sequestro di persona in danno del cittadino egiziano Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutava Mancini Marco, Pignero Gustavo ed altri sconosciuti appartenenti al SISMI ad eludere le investigazioni dell'Autorità; in particolare, il SENO consentiva che Mancini e Pignero utilizzassero il suo apparecchio di telefonia mobile (sul presupposto che esso non fosse sottoposto ad intercettazione dalla A.G.) per scambiarsi informazioni sul procedere delle indagini del PM di Milano, per concordare prospettazioni difensive atte a sviarle, per indurre potenziali testimoni a dichiarare il falso ove convocati dall'A.G.; il SENO, ancora, organizzava un incontro in Roma, per la mattinata del 2.6.06, cioè all'indomani delle dichiarazioni rese al PM dal PIGNERO come persona informata sui fatti, tra MANCINI e PIGNERO stesso perché i due, al fine predetto, potessero parlarsi direttamente e senza alcun rischio di essere scoperti;

con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 CP, per avere commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti la sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto appartenente al SISMI;

reato commesso in Roma, tra il maggio ed il giugno del 2006; in particolare, anche in data 1 e 2.5.06;

## **Fatto**

### **1. La sentenza**

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica giudicava per il reati di sequestro di persona gli imputati ADLER MONICA COURTNEY, ASHERLEIGH GREGORY, CARRERA LORENZO GABRIEL, CHANNING DREW CARLYLE, DUFFIN

JOHN KEVIN, HARBAUGH RAYMOND, HARTY BEN AMAR, LADY ROBERT SELDON, LOGAN CYINTIA DAME, PURVIS L. GEORGE, RUEDA PILAR, SOFIN JOSEPH, VASILIOU MICHALIS, CASTALDO ELIANA, CASTELLANO VICTOR, GURLEY JOHN THOMAS, KIRKLAND JAMES ROBERT, JENKINS ANNE LIDIA, IBANEZ BRENDA LILIANA, MEDERO BETNIE, FALDO VINCENT, HARBISON JAMES THOMAS, ROMANO JOSEPH L.III, RUSSOMANDO RALPH HENRY, CASTELLI JEFFREY, DE SOUSA SABRINA D., MANCINI MARCO, CIORRA GIUSEPPE, POLLARI NICOLO', DI TROIA RAFFAELE e DI GREGORI LUCIANO) e gli imputati POMPA PIO e SENO LUCIANO per il reato di favoreggiamento di cui ai capi B) e C).

Il Tribunale, con sentenza del 4-11-2009, dichiarava Adler Monica Courtney, Asherleigh Gregory, Carrera Lorenzo Gabriel, Channing Drew Carlyle, Duffin John Kevin, Harbaugh Raymond, Harty Ben Amar, Lady Robert Seldon, Logan Cyntia Dame, Purvis L. George, Rueda Pilar, Sofin Joseph, Vasiliou Michalis, Castaldo Eliana, Castellano Victor, Gurley John Thomas, Kirkland James Robert, Jenkins Anne Lidia, Ibanez Brenda Liliana, Faldo Vincent, Harbison James Thomas, Romano Joseph L. III, De Sousa Sabrina, Pompa Pio e Seno Luciano colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (Pompa al capo B, Seno al capo C, e tutti gli altri al capo A, con esclusione dell' aggravante di cui all' art. 112 comma 1 n. 2 CP) e condannava Pompa e Seno alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, tutti gli altri, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti residue per il capo A, alla pena di anni otto di reclusione Lady ed alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno tutti gli altri; condannava tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali; ha dichiarato Pompa e Seno interdetti dai pubblici uffici per anni cinque e tutti gli altri interdetti in perpetuo dai pp.uu. ed in stato di interdizione legale per la durata della pena; dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori in relazione al reato loro ascritto al capo A, perché l' azione penale, per quanto legittimamente iniziata, non poteva essere proseguita per esistenza del segreto di Stato; dichiarava non doversi procedere nei confronti di Castelli, Medero e Russomando perché l'azione penale non poteva essere iniziata per l'immunità diplomatica dagli stessi goduta; dichiarava l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare emessa nei loro

confronti dal GIP di Milano il 27-9-2005 ed il 3-7-2006; condannava tutti gli imputati ritenuti colpevoli al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili Nasr Osama Mostafà Hassan, detto Abu Omar, e Ghali Nabila, da liquidarsi in separato giudizio civile; condannava tutti gli imputati in solido al pagamento alle parti civili di una provvisoria di € 1 milione per Abu Omar ed € 500 mila per Ghali Nabila; condannava tutti gli imputati al pagamento a favore dello Stato delle spese processuali e legali sostenute dalle parti civili; convertiva il sequestro conservativo sulla quota dell' immobile in Penango di proprietà di Lady in pignoramento; ordinava la confisca di quant' altro in sequestro.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 15.12.2011, giudicava la posizione di tutti gli imputati, ad eccezione di quella di Medero, Castelli e Russomando, nei cui confronti, con ordinanza 15.12.2010 veniva dichiarata la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello come quella della notifica degli atti successivi al deposito della sentenza impugnata, per cui veniva disposta la separazione degli atti riguardanti i predetti, con formazione di autonomo fascicolo processuale.

Il presente procedimento di appello rappresenta la fase di gravame scaturente dalle impugnazioni riguardanti le posizioni degli imputati Medero, Castelli e Russomando.

Per quanto riguarda gli addebiti mossi ai tre imputati sopra indicati, al capo A) era contestato il delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 605 I e II e n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, con Gustavo Pignero (deceduto l' 11-9-06) e con altre persone (anche di nazionalità egiziana) - e, quindi, con l' aggravante di avere commesso il reato in numero di persone superiore a cinque – privato della libertà personale, sequestrandolo, Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Ornar, così come descritto in rubrica. In particolare gli imputati che avevano materialmente agito, avevano immobilizzato la vittima, facendola salire con la forza su un furgone, trasportandolo prima presso la base militare aeronautica di Aviano, sede del 31<sup>A</sup> FW (Fighter Wing) dell'aviazione degli Stati Uniti d'America, e successivamente in Egitto.

Il ruolo degli imputati oggetto del presente atto di appello era indicato nelle seguenti condotte:

per Medero, in concorso con Adler, Asherleigh, Carrera, Channing, Duffin, Faldo, Harbaugh, Harbison, Harty, Logan, Medero, Purvis, Rueda, Sofin e Vasiliou nella partecipazione alla fase di preparazione preliminare ed a quella di consumazione del sequestro con connesso trasferimento del sequestrato ad Aviano;

per Castelli e Russomando, in concorso con Lady e De Sousa nell'aver deliberato e coordinato l'azione, garantendo agli altri concorrenti nel reato anche l' appoggio in fase organizzativa e preparatoria di una struttura del SISMi e garantendo loro collegamenti ed assistenza, anche per effetto della qualità di responsabile della CIA in Italia rivestita da Castelli, della qualità di responsabile della CIA in Milano rivestita da Lady (che a Milano risiedeva ed in tale veste aveva operato da epoca anteriore al sequestro ed in epoca successiva al medesimo), della qualità di componenti della rete CIA in Italia di De Sousa e Russomando, il quale cooperava pure con Medero nella fase preparatoria del sequestro e, successivamente alla sua consumazione, forniva personalmente notizie depistanti alle Autorità italiane, cui comunicava la falsa informazione secondo cui il sequestrato si sarebbe trovato presumibilmente nella zona dei Balcani.

Il Tribunale ricostruiva la vicenda con riferimento alle memorie presentate dal PM nelle udienze del 23 e 30 settembre 2009, nelle quali venivano ricostruiti i fatti/reato di causa e le indagini esperite al fine di individuarne i responsabili.

Abu Omar, al momento del rapimento, era indagato dall'A.G. italiana per il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale ed altri reati connessi. Pendeva per questo, a suo carico, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano in data 25 giugno 2005, che documentava le attività svolte dalla PG a suo carico e che erano ancora in corso al momento del sequestro del 17.2.2003.

I fatti venivano descritti in sentenza dal Tribunale nei seguenti termini.





In data 17.2.2003 Abu Omar scompariva intorno alle ore 12.00 in via Guerzoni a Milano, durante il tragitto dalla sua abitazione fino alla moschea di Viale Jenner.

Gli organi di PG lo apprendevano nei giorni successivi. Infatti in data 20.02.2003 Nabila Ghali, moglie di Nasr Osama, alias Abu Omar, denunciava la scomparsa del marito. In data 26.02.2003 veniva esaminata come testimone di una donna egiziana, tale Merfat Rezk, la quale riferiva di aver assistito, in data 17.02.2003 verso le ore 12.00 in via Guerzoni, al sequestro di Abu Omar da parte di alcuni soggetti dall'aspetto occidentale, precisando che uno di questi, durante l'operazione, quegli attimi, aveva parlato al telefono cellulare e che tutti si erano allontanati a bordo di un furgone di colore bianco su cui Abu Omar era stato fatto salire.

il sequestro di Abu Omar, atto illegale (rispetto all'ordinamento italiano e per violazione di numerosi trattati internazionali), danneggiava gravemente le indagini.

In data 03.03.2003 le Autorità U.S.A. (attraverso Ralph Russomando, agente CIA a Roma) comunicavano alla Polizia italiana che Abu Omar si sarebbe trovato nei Balcani. La notizia si sarebbe poi rivelata falsa e depistante.

Più di un anno dopo, in un periodo tra il 20.04.2004 ed il 7.5.04, venivano intercettate delle telefonate tra Abu Omar, la moglie Nabila ed il suo amico egiziano Mohamed REDA in cui Abu Omar raccontava di essere stato sequestrato, portato in Egitto e torturato e diceva di trovarsi ad Alessandria d'Egitto, essendo stato liberato dalle Autorità egiziane il 19 aprile. In data 3.05.2004 veniva intercettata tra la moglie del sequestrato ed i parenti di Abu Omar; questi le comunicavano che Abu Omar era stato nuovamente arrestato dalla Polizia Egiziana, ed effettivamente il predetto risultava detenuto in Egitto, salvo il breve periodo in cui veniva stato rilasciato tra la fine di aprile ed i primi giorni del maggio 2004, fino al 12.2.2007. Elementi di prova del fatto delittuoso provenivano dal medesimo Abu Omar che, tramite i difensori, inviava un memoriale al PM di Milano, ove venivano descritti il sequestro e le torture subite. La sua detenzione in Egitto veniva confermata dal Gen. AHMED Omar, assistente

del Ministro dell'Interno egiziano, nel corso di una intervista rilasciata al giornale egiziano "Al Ahram Weekly": In essa si affermava falsamente che Abu Omar era detenuto per ragioni di sicurezza e che si sarebbe recato spontaneamente in Egitto.

Le autorità egiziane non rispondevano all'A.G. italiana che chiedeva di poter interrogare Abu Omar ed acquisire notizie sui tempi e modalità del suo ingresso in Egitto, nonché sulle ragioni della sua detenzione. Ad Abu Omar veniva negato il permesso di venire in Italia, come egli chiedeva.

Il Tribunale, quindi, in sentenza si soffermava sulla tesi depistante del sequestro simulato. La CIA veicolava alle Autorità Italiane (Ministero dell'Interno e SISDe) la versione secondo cui Abu Omar fosse volontariamente andato nella zona dei Balcani.

Il SISMi a sua volta veicolava nel circuito investigativo la falsa notizia che Abu Omar avrebbe simulato il sequestro, in realtà andandosene volontariamente all'estero.

Le Autorità egiziane, invece, quando era emersa la notizia della sua detenzione in Egitto, tentavano di far credere alla stampa internazionale ed alla pubblica opinione che Abu Omar si era recato volontariamente in Egitto.

Per il Tribunale era agevole individuare i nessi tra le tre false informazioni, soprattutto tra le prime due diffuse in epoca molto ravvicinata al sequestro (pochissimi giorni dopo).

Il Tribunale ricostruiva lo sviluppo delle indagini, attraverso le quali si giungeva alla prova del coinvolgimento degli imputati nel sequestro di Abu Omar, ivi compresi gli appellanti Medero, Russomando e Castelli, per i quali peraltro dichiarava il difetto di giurisdizione.

In primo luogo elemento di rilievo era l'indagine sui tabulati dei telefoni mobili dei sequestratori; essa traeva origine dalle dichiarazioni della teste oculare Rezk che aveva visto uno di essi parlare al cellulare mentre apparentemente controllava Abu Omar. Gli inquirenti acquisivano il traffico telefonico delle utenze

che, tra le ore 11.00 e le 13.00 del 17.02.2003, periodo di tempo corrispondente al sequestro, avevano utilizzato come “chiamanti” oppure come “chiamate” le “celle radiobase” ubicate nei dintorni di via Guerzoni.

Dal traffico telefonico acquisito emergevano **10718** utenze telefoniche. La Digos di Milano concentrava la sua attenzione sulle comunicazioni tra numeri di telefono entrambi presenti (come numero chiamante o numero chiamato), al momento della telefonata, nella zona coperta dalle suddette “celle radiobase” e nell’intervallo di tempo in cui il sequestro era stato consumato. Con uesto metodo il numero delle utenze su cui cominciare l’analisi venivano ridotte a meno di **300**

Veniva così individuato un gruppo di 17 telefoni sospetti.

Infatti tutte le utenze, sebbene occupanti la stessa “cella” e quindi situate a poca distanza l’una dall’altra, avevano effettuato numerose chiamate tra loro, quasi tutte di brevissima durata, intensificandosi tra le ore 12:15:46 e le 12:42:55, lasso di tempo coincidente con il rapimento di Abu Omar.

Gli inquirenti accertavano i seguenti elementi, tutti riportati in sentenza:

tutte le carte SIM risultavano attivate tra novembre 2002 e gennaio 2003;

avevano cessato di funzionare 2 o 3 giorni dopo il sequestro

alcune di queste carte SIM risultavano prive di intestatario, altre intestate a nominativi falsi o di persone ignare; non ne era così individuabile l’effettivo utilizzatore. Molte utenze erano peraltro intestate ad uno stesso nome di falso utilizzatore, mentre una carta SIM era intestata a Monica Adler.

Si accertava che dopo il rapimento gli utilizzatori di 4 utenze, con agli utilizzatori di altri 5 telefoni individuati, avevano percorso il tratto autostradale “Milano- Portogruaro”, uscendo dall’ autostrada alle 16:00 e giungendo verso le 16:30 ad Aviano (PN), “lavorando” proprio nella cella comprendente l’accesso alla base aerea USAF (United States Air Force); Aviano, era l’unico aeroporto a distanza compatibile con la durata del viaggio in auto di 4/5 ore. Durante il percorso alcuni telefoni avevano contattato Robert Lady, capo della CIA a Milano, Joseph Romano, capo della sicurezza ad Aviano (Joseph Romano), nonché alcuni numeri di telefono della Virginia, sede del quartiere generale della CIA.

Quindi venivano acquisiti dati che consentivano di identificare gli utilizzatori dei telefoni coinvolti nel sequestro (essendo prima noto il solo nominativo della ADLER) e precisamente:

- Tabulati telefonici relative ai telefoni emersi nel corso delle indagini (acquisiti attraverso esame del traffico di celle, di utenze SIM, dei codici IMEI, di carte pre-pagate), dal giorno della attivazione delle carte SIM fino alla loro cessazione. Sono state così individuate le presenze dei telefoni nella zona del sequestro anche nelle settimane precedenti l'azione (a fini di sopralluogo);

- Schede alloggi presso gli alberghi, in cui gli utilizzatori dei telefoni risultavano avere pernottato (nei week end anche in altre città, come Firenze, Venezia, La Spezia etc.);

- Movimentazione carte di credito;

- Movimentazione tessere frequent flyers;

- Noleggio veicoli (spesso riconsegnati a filiali estere delle società di autonoleggio) e relative contravvenzioni stradali;

- utilizzo tessere Viapass e Viacard;

- Prenotazioni di hotel e di biglietti aerei, talvolta usando i numeri dei telefoni presenti sul luogo del sequestro il 17.2.03 e nelle settimane precedenti;

- Infrazioni al Codice della Strada;

- Acquisizione da parte della Digos di nove fotocopie (non tutte chiare quanto all'immagine del volto, ma chiarissime su nomi e generalità) di documenti di identità di nove imputati americani, presso hotels, noleggi d'auto e venditori di SIM Cards;

- Accertamento che molti imputati, subito dopo il sequestro o le fasi di preparazione cui avevano partecipato, avevano lasciato l'Italia, andando in Svizzera o Germania ed ivi utilizzando gli stessi documenti usati in Italia.

In sentenza veniva spiegato il metodo utilizzato: gli inquirenti comparavano i dati di telefonia con quelli relativi alle presenze accertate degli imputati americani in vari hotel di Milano e di altre città, ai quali la DIGOS era arrivata seguendo il traffico dei telefoni cellulari. Il Tribunale esemplificava il metodo utilizzato: accertato che l'utenza "X" era sospetta perché risultava "presente" nella zona del

sequestro o dei sopralluoghi preliminari, si era poi accertato che essa era stata utilizzata anche in altri orari degli stessi giorni o periodi, ma in altre celle radiobase cittadine. Quando tali rilevamenti consentivano di accertare che la Carta Sim “X” aveva operato in una determinata cella radiobase in ora tarda della sera e nelle prime ore del mattino, era possibile ipotizzare che l’utente di quella scheda pernottasse in qualche hotel sito in quella cella radiobase. Così venivano individuati gli alberghi di Milano (o di altre città) ubicati nelle celle radiobase in cui i telefoni cellulari presentavano quel tipo di funzionamento. Così individuati, negli alberghi venivano effettuati accertamenti sui clienti che vi avevano pernottato in notti coincidenti con quelle di funzionamento, nelle coincidenti “celle radiobase”, delle carte SIM indagate. Si accertava così che l’imputato “Y” aveva pernottato in successione in più alberghi ubicati esattamente nelle stesse celle radiobase dove, con la stessa scansione temporale, risultavano avere operato in orari significativi, le “schede indagate”. La conclusione era che l’indagato “Y” doveva essere sicuramente l’utente della scheda “X, come anche altri contestuali accertamenti consentivano di confermare. Il fatto che i pernottamenti negli hotel ed il connesso utilizzo delle carte SIM riguardassero talvolta contemporaneamente più indagati, che evidentemente si spostavano in gruppi, era ritenuto dal giudice una conferma della correttezza del metodo di deduzione sopra indicato; in qualche occasione gli imputati (ad es. Sofin Joseph e Rueda Pilar), nel prenotare le stanze a proprio nome presso alcuni degli hotel individuati, fornivano come recapiti telefonici gli estremi di carte SIM intestate a nomi fittizi (nella specie l’una a Kolaze & Ghelon srl e l’altra a De Lucci Davide), la cui presenza era stata però rilevata nella zona del sequestro. Altre volte, ancora, gli imputati effettuavano prenotazioni aeree a proprio nome usando schede SIM pure coinvolte nei fatti.

Infine veniva accertato che quattro cellulari dagli esecutori del sequestro avevano operato, circa un anno dopo, nella zona di Roma dell’Ambasciata USA, utilizzando altre carte SIM, con numeri diversi da quelli delle carte usate (con gli stessi apparecchi) nel periodo di preparazione ed esecuzione del sequestro di Abu Omar ( nella specie tali Lawrence, Drake, Duffy e Reynolds), segno evidente

questo che i quattro apparecchi telefonici facessero parte della dotazione logistica del personale CIA presso l'Ambasciata USA a Roma.

A conclusione dell'attività d'indagine venivano emessi tre distinti ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di 22 soggetti, tra cui Betnie Medero, e cioè non figuravano, al settembre 2005, i quattro che verranno incriminati successivamente: Romano, Russomando, Castelli e De Sousa; le responsabilità di questi ultimi due sarebbero emerse solo nel 2006, a seguito delle dichiarazioni del col. D'Ambrosio.

La sentenza poi esaminava le risultanze a carico di Robert Lady; quindi l'esito delle indagini che, a seguito delle dichiarazioni di Luciano Pironi, portavano all'incriminazione di appartenenti al SISMI tra cui il direttore Pollari.

La sentenza quindi affrontava il tema dei limiti e contenuto del segreto di Stato e le dichiarazioni degli ex capi centro del SISMI di Milano e Trieste, Stefano D'Ambrosio e Sergio Federico, nonché del col. Giuseppalfonso Mascolo e degli appartenenti al centro SISMI di Trieste Bernobich, Gallo e Sansovini.

Intanto, mentre proseguiva l'indagine sui membri del SISMI coinvolti nel sequestro di Abu Omar, veniva approfondita anche la posizione di altri quattro cittadini statunitensi (sicché, inclusi i precedenti 22 latitanti, gli indagati americani diventavano 26):

In particolare, con riferimento agli odierni imputati emergeva quanto segue:

Jeffrey Castelli era accreditato come diplomatico all'Ambasciata USA di Roma al tempo del sequestro, ma conosciuto come il responsabile della CIA in Italia; il suo intervento quale organizzatore del sequestro era stato rivelato dal col. D'Ambrosio, che aveva raccolto confidenze personali di Robert Lady;

Ralph Henry Russomando, era primo segretario all'Ambasciata USA di Roma al tempo del sequestro, ma conosciuto come agente CIA: in particolare aveva fornito false informazioni sulla sorte di Abu Omar ed aveva proceduto ad un sopralluogo nel bresciano, base logistica di un'iniziale piano di trasferimento di Abu Omar;

Betnie Medero era seconda segretaria dell'Ambasciata USA di Roma; dal'esame delle exleli tegelfonbiche e delle SI Card da lei utilizzate, risultava aver perso parte a fasi di sopralluogo e al sequestro.

A seguito dei nuovi elementi sin qui sintetizzati, su richiesta del PM, il Giudice emetteva il 3.7.2006 una nuova ordinanza di custodia, revocando le precedenti, nei confronti :

dei due alti funzionari del SISMI, Marco Mancini e Gustavo PIGNERO

degli stessi 22 cittadini americani già colpiti dai tre precedenti provvedimenti restrittivi emessi nel 2005, citati americani, oltre a Lady e De Sousa, e così in totale: 2 italiani e 26 americani.

Secondo l'accusa , i membri dello staff diplomatico USA in Italia responsabili del sequestro di Abu Omar erano cinque e precisamente: 1) Jeffrey Castelli, consigliere Ambasciata USA di Roma, responsabile della CIA in Italia, 2) Robert Seldon Lady, console presso il consolato generale USA a Milano, responsabile della CIA a Milano, 3) Ralph Henry Russomando, primo segretario all'Ambasciata USA di Roma agente CIA, 4) Betnie Medero, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma, agente CIA, 5) Sabrina De Sousa, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma , agente CIA .

I fatti risultavano accertati dal Tribunale attraverso una serie di elementi che indicava in sentenza. Per quanto riguardava la responsabilità individuale e il ruolo dei tre imputati, odierni appellanti, richiamava la schede presentate dal PM. In dette memorie veniva ricostruita dettagliatamente l'istruttoria compiuta nei confronti di questi imputati, il suo esito trasfuso nelle ordinanze del GIP con le quali venivano emessi i provvedimenti cautelari ancora inevasi nei confronti di tutti gli imputati, le emergenze dibattimentali che confermavano integralmente l'esito delle indagini preliminari svolte. Il Tribunale si riportava a tali memorie integralmente. Escludeva tuttavia per quel che concerne gli imputati Castelli, Lady e De Sousa l'utilizzabilità delle prove che, in qualche modo, ricadevano nell'ambito del segreto e in particolare, con riferimento al Castelli, odierno appellante, quanto contenuto nei verbali di interrogatorio resi da Pignero in merito ai contatti fra Castelli, lo stesso Pignero ed il generale Pollari.

Andava comunque evidenziato che a carico di tutti i componenti la struttura CIA operante in Italia nel 2003 esistevano, in ordine al reato contestato, gravi ed univoci elementi di responsabilità penale.

Tali elementi per il Tribunale erano i seguenti:

Il “rapimento” o per meglio dire la *extraordinary rendition* di Abu Omar, avvenuto a Milano il 17 febbraio 2003, era stato voluto, programmato ed attuato da un gruppo di agenti CIA che aveva operato in Milano ed in Italia del nord nelle date precedenti al febbraio 2003 fino al compimento dell’atto, per poi abbandonare il territorio dello stato nei giorni e mesi successivi allo stesso;

tale attività era stata programmata e compiuta con il supporto organizzativo ed operativo dei responsabili CIA a Milano ed a Roma (responsabili per l’Italia), con la fattiva disponibilità del Comandante USA della base aerea di Aviano e con l’importante aiuto da parte di Luciano Pironi, agente ROS di Milano;

il rapimento di Abu Omar era stato organizzato ed effettuato nonostante il predetto fosse sottoposto alle indagini da parte della DIGOS e della Procura della Repubblica di Milano per reati di terrorismo, senza che le predette autorità sapessero di tale organizzazione e nel convincimento che le medesime nulla avrebbero potuto conoscere delle conseguenze di tale atto;

il fatto che vi fosse un’autorizzazione organizzativa a livello territoriale nazionale da parte delle massime autorità responsabili della CIA (e cioè Castelli, Russomando, Medero, De Sousa e Lady) lasciava presumere che tale attività fosse stata compiuta quantomeno con la conoscenza (o forse con la compiacenza) delle omologhe autorità nazionali, ma non vi era approfondimento probatorio sul punto per l’apposizione/opposizione di Segreto di Stato da parte delle Autorità Governative Italiane;

le identità dei componenti il “gruppo operativo” CIA che aveva operato il sequestro erano state correttamente individuate da parte degli inquirenti e non potevano essere messe in discussione per il solo fatto che tali identità potessero, in astratto ed ipoteticamente, non corrispondere in modo certo alle persone che le avevano utilizzate; per alcuni di essi in ogni caso vi era una certezza assoluta di riferimento (Lady, Castelli, Russomando, Medero, De Sousa, erano stati



correttamente identificati tramite gli accrediti consolari o dell'Ambasciata a cui appartenevano); in ogni caso a nulla rilevava (da un punto di vista giuridico) che le persone identificate non si chiamassero eventualmente, così come hanno documentato in Italia. Vi era comunque una certezza probatoria relativa alla loro esistenza ed alla loro operatività nel reato contestato, con i nomi e le identità dai medesimi forniti nomi ed identità che, allo stato, non potevano essere messi in dubbio sulla base di una semplice prospettazione eventuale ed alternativa, ma che dovevano ritenersi confermate fino a prova contraria .

Il Tribunale riteneva l'effettiva partecipazione al reato di sequestro di persona da parte di tutti gli imputati di nazionalità americana, ed il concorso era individuato anche per quegli imputati che avevano compiuto attività preliminari relative alla individuazione del sequestrando ed ai suoi luoghi di vita quotidiana, o comunque ad attività concernenti la mera preparazione del sequestro; in particolare non poteva essere messa in dubbio la assoluta consapevolezza da parte di tutti gli imputati del fatto che essi stavano compiendo un'attività illegittima.

Il primo giudice evidenziava come le "*extraordinary renditions*" fossero una pratica consapevolmente attuata dall'amministrazione americana negli anni successivi al 2001 e comprensivi dell'anno 2003. Al riguardo la difesa della Medero aveva prodotto la legislazione antiterroristica americana, e tale produzione era finalizzata al riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p.; per il Tribunale non era consentita l'applicazione della scriminante, ma al contrario la produzione dimostrava la volontà degli Stati Uniti di promuovere le attività di "apprensione" di sospetti terroristi anche in territori non americani, in ossequio ad una politica di difesa e di offesa contro il terrorismo che, nel caso, non conosceva confini. Nella specie, per il giudice, non vi era spazio per l'operatività dell'art. 59 c.p., essendo tale norma applicabile solo nel caso di "*ignorantia legis*" scusabile e non quando le funzioni esercitate non consentono una non conoscenza dei limiti del proprio agire.

\*\*\*

Per quel che attiene la posizione degli imputati Castelli e Russomando doveva farsi un integrale ed esplicito riferimento alla parte delle memorie del PM che avevano trattato i singoli imputati. Rilevava il giudice che dalle emergenze probatorie a carico andavano sottratte quelle ricadenti nell'ambito dell'area del segreto; peraltro se per Castelli non potevano essere utilizzate le dichiarazioni del teste D'Ambrosio in merito ai suoi rapporti con agenti del SISMI, nonché le dichiarazioni rese da Gustavo Pignero in merito al coinvolgimento del Castelli medesimo in relazione ai suoi rapporti con lo stesso Pignero e con Pollari, nondimeno la posizione del predetto imputato non poteva andare esente da una valutazione di evidente responsabilità in ordine al fatto contestato. Per il Tribunale inoltre esisteva un elemento di ordine logico/storico che escludeva l'estraneità di personale della CIA, che in Italia aveva responsabilità di vertice, ad un fatto così significativo e rilevante come l'*extraordinary rendition* di Abu Omar.

Il Tribunale affrontava la questione della presenza di immunità diplomatiche o consolari in capo ad alcuni imputati di nazionalità americana, e del fatto che essa costituisse un elemento di esenzione dalla responsabilità penale, nei modi e nei limiti previsti dalle norme che regolano la materia.

Al riguardo, si leggeva in sentenza, le norme da evidenziare erano le seguenti:

la Convenzione sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari (Vienna, 18 aprile 1961, Vienna, 24 aprile 1963), con i relativi protocolli connessi;

la Legge 9 agosto 1967 n. 804 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni succitate e dei relativi protocolli).

Il giudice rilevava che delle norme in esame gli articoli che si occupavano delle cosiddette "guarentigie" in campo penale per gli agenti diplomatici e consolari erano, per i primi, gli articoli da 29 a 39 della Convenzione (in particolare gli articoli 31, 37, 39, che individuano precise immunità penali per gli agenti diplomatici, per i membri amministrativi e tecnici della missione diplomatica e che limitano tali immunità, nel momento in cui l'agente lascia il territorio dello stato ospitante, per i soli atti commessi nell'esercizio delle loro

funzioni in quanto membri della missione); per i secondi, gli articoli da 41 a 45 della Convenzione, nonché l'art.3 della legge di ratifica citata che individua e precisa come debba essere inteso il concetto di “*crime grave*” previsto dall'art. 41 della Convenzione in tema di immunità consolari.

Il Tribunale rilevava che andava riconosciuta per gli agenti diplomatici assoluta immunità giurisdizionale (sia di natura penale che civile o amministrativa) per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni (immunità che perdura anche dopo l'esaurimento della missione diplomatica di cui hanno fatto parte); viceversa, per gli agenti consolari, vi era una immunità penale più limitata, da escludersi per un “*crime grave*” e cioè un delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore a 5 anni o con pena più grave ( vedi art. 3 Legge 804/67 che chiarisce ed interpreta l'art. 41 della Convenzione consolare). Inoltre il giudice faceva rilevare come sia per gli agenti diplomatici che per quelli consolari venisse richiesta, per poter godere di tale immunità, una notificazione scritta da parte dello Stato accreditante nei confronti dello Stato accreditato, notificazione che era necessaria ma non sufficiente per il capo missione diplomatica, per il quale veniva richiesto anche l'*agreement* da parte dello Stato accreditato; inoltre i Consolati generali non costituivano una missione diplomatica, allorché non si trattasse di Ambasciate incaricate anche dello svolgimento di funzioni diplomatiche.

Il Tribunale rilevava che se indagato o imputato di un procedimento penale in Italia era un soggetto dotato di una immunità diplomatica assoluta (e cioè capo missione o membri accreditati di una missione diplomatica, nonché personale amministrativo e tecnico della missione), lo stesso non era perseguibile, né durante la sua permanenza in Italia né allorché egli avesse lasciato il territorio dello Stato, quando avesse commesso reati, se questi reati dovevano intendersi come atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni .

Le “funzioni diplomatiche” di una missione operante in territorio straniero erano indicate dall'art. 3 della Convenzione di Vienna : “*a) rappresentare lo stato accreditante presso lo stato accreditario; 2) proteggere, nello stato accreditario gli interessi dello Stato accreditante.....omissis*”.

Il Tribunale riteneva che andasse esente da giurisdizione il membro della missione diplomatica regolarmente accreditato che compie una qualsiasi attività nello stato ospitante per *“proteggere...gli interessi del suo stato accreditante..”*. Rilevava ancora come l'esenzione fosse esistente anche per chi esercita funzioni consolari, ma con la importante limitazione prevista dall'art. 3 della Legge 804/67, e cioè, del c.d. *crime grave*; in tal caso l'agente può essere sottoposto a processo e può essere condannato anche se egli abbia compiuto il reato nell'esercizio delle proprie funzioni.

La questione delle garanzie consolari si poneva per cinque imputati, membri dello staff diplomatico USA in Italia, responsabili, secondo le accuse, del sequestro di Abu Omar:

**Jeffrey Castelli**, consigliere Ambasciata USA di Roma, responsabile della CIA in Italia;

**Robert Seldon Lady**, console presso il consolato generale USA a Milano, responsabile della CIA a Milano;

**Ralph Henry Russomando**, primo segretario all'Ambasciata USA di Roma agente CIA

**Betnie Medero**, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma, agente CIA;

**Sabrina De Sousa**, seconda segretaria all'Ambasciata USA di Roma , agente CIA , successivamente addetta consolare a Milano.

Per il Tribunale solo Castelli, Russomando e Medero al momento dei fatti risultavano sicuramente incardinati come membri dello staff diplomatico presso l'Ambasciata USA di Roma: agli stessi doveva quindi essere accordata la totale immunità della giurisdizione prevista dalle norme riportate. Per il giudice l'attività compiuta da tutti gli imputati predetti era stata effettuata nell'esercizio delle loro funzioni diplomatiche o consolari: diversamente da quanto ritenuto dal PM, doveva affermarsi che l'attività di *“extraordinary renditions”* compiuta dagli agenti CIA, pur costituendo reato in Italia, potesse sicuramente inquadrarsi nell'ambito funzionale indicato dall'art. 3 della Convenzione di Vienna (*“proteggere nello Stato accreditario gli interessi dello Stato accreditante”*).

Pertanto, solo i predetti imputati erano esenti da giurisdizione, trattandosi di agenti diplomatici americani operativi nel periodo in questione.

Non erano esenti dalla giurisdizione penale italiana le attività compiute da Robert Seldon Lady e Sabrina De Sousa: gli stessi, infatti, operavano nel periodo incriminato esclusivamente come addetti consolari a Milano. Per tale categoria di persone la legge non prevedeva immunità in presenza di un "*crime grave*", come, certamente, è il reato di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p.

Pertanto, mentre Robert Seldon Lady e Sabrina de Sousa dovevano essere ritenuti pienamente responsabili del reato loro ascritto, per Jeff Castelli, Ralph Henry Russomando e Betnie Medero doveva ritenersi applicabile il difetto di giurisdizione di cui all'art. 20 del CPP, attraverso il rimando procedurale dell'art. 529 stesso codice.

In conseguenza di ciò, ai sensi dell'art. 300 CPP, andava dichiarata la perdita di efficacia delle ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere emesse a loro carico dal GIP di Milano ( ord. 27 settembre 2005 e 3 luglio 2006).

## **2. Gli atti di appello.**

L' avv. Sorgato proponeva appello principale nell' interesse di Medero, oltre che di Faldo e Harbison.

L'appellante impugnava l' ordinanza dichiarativa della contumacia, e chiedeva la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio di giudizio, discendente da omessa e/o irregolare e/o nulla notifica dell' avviso ex art. 415 bis c.p.p. e degli atti conseguenti e chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale.

A carico dell'appellante risultavano i verbali di vane ricerche del 29-9-2005, dopo la richiesta di informazioni presso l' amministrazione carceraria e presso gli alberghi ove avrebbero soggiornato in Italia. Il 10-11-2005 sono stati consegnati al Ministero della Giustizia i fascicoli per l' estradizione. Il 12-4-2006 il Ministro ha comunicato la propria decisione di non presentare le richieste di estradizione.

Sosteneva che i tre imputati, se avevano lasciato il nostro Paese, l' avevano fatto quando nulla glielo impediva, né vi erano prove per ritenere "legale" la loro

conoscenza dell' avvenuta emissione di mandati cautelari, a cui si sarebbero volontariamente sottratti. Secondo la stessa prospettazione accusatoria, infatti, si sarebbero allontanati attorno al 18-2-2003, con un anticipo di almeno sette mesi rispetto alla richiesta di emissione di una misura e senza alcuna avvisaglia della sua eventualità.

Essi avevano semplicemente fatto ritorno a casa propria o, comunque, nei luoghi dove si svolgeva la loro attività lavorativa, dove il difensore li aveva trovati consultando l' elenco del telefono e da dove le comunicazioni postali non ritornavano inevase (Faldo).

Dunque, la dichiarazione di latitanza del 13-7-2006 doveva essere dichiarata inefficace, con effetto retroattivo.

Il sistema delle notifiche previsto dall' art. 165 c.p.p. non risponde al sistema di garanzie introdotto dall' art. 111 della Costituzione, previsto dall' art. 6 CEDU ed affermato dall' art. 24 della Costituzione. Ritenendo che i diritti del latitante fossero stati compressi sin dall' esordio dell' indagine, chiedeva in principalità la revoca *ex tunc* ex art. 299 cpp della dichiarazione di latitanza, considerando anche che l'ordinanza, nella versione notificata mediante avviso di deposito al difensore, era redatta solo in lingua italiana ed, in subordine, chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 295 e 296 e 175 cpp per contrasto con gli artt. 2, 3, 10 c. 1, 24 c. 2 e 3, 97 e 111 della Costituzione.

In secondo luogo, chiedeva l' assoluzione del Medero "per non aver commesso il fatto".

Per l'appellante l'insieme delle prove raccolte non sorreggeva adeguatamente la loro condanna, né l' applicazione dell' immunità diplomatica a Medero. L'elenco di prove, apparentemente corposo, si riduceva a nulla se si cercavano riscontri individualizzanti. Infatti, nessun teste aveva fornito una descrizione degli autori del fatto. Erano prive di rilevanza tutte le dichiarazioni, comunque pervenute, provenienti da soggetti che non si erano sottoposti all' esame delle difese.

Era priva di peso anche la tesi del depistaggio delle indagini, sostenuta dal PM a carico di Russomando.

La difesa contestava la validità delle indagini compiute ed, in particolare, il metodo deduttivo applicato fin dall' inizio. Gli esami testimoniali della difesa e la consulenza tecnica fornita dal consulente Marco Zonaro erano stati ingiustificatamente ignorati nella sentenza.

Le informazioni contenute nelle "schede" non riguardavano Medero. Gli investigatori, dall'ipotesi formulata che Medero e Faldo viaggiassero da soli, avevano utilizzato i dati a loro disposizione per accreditare l' ipotesi accusatoria. Ma questa non era l' unica ipotesi plausibile.

Considerando infatti la concreta possibilità che essi non viaggiassero da soli e che le persone che si spostavano con loro alloggiassero in un' altra struttura, i dati a disposizione non consentivano di formulare alcuna associazione telefono/soggetto.

Vi era, dunque, una seconda ipotesi, non meno concreta, verificabile con la semplice acquisizione di tutti i dati di traffico delle celle interessate dai telefoni anonimi, situate nelle città di Pavia, Bergamo e Lecco, per compararli tra loro ed accertare così se, oltre ai due telefoni anonimi e ai due telefoni intestati a Medero e Faldo, altre numerazioni avessero impegnato le medesime STB nei giorni di presenza degli imputati e nei luoghi oggetto d' interesse investigativo.

Dall' esame della documentazione e dei tabulati, non era emerso alcun dato tecnico ed univoco tale da accreditare un riconoscimento individuale non basato su indici o parametri biometrici o biologici.

Inoltre sosteneva essersi verificata una violazione di legge in relazione alla norma processuale di cui agli artt. 202 e 191 cpp e chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale.

Sosteneva come tutti gli imputati di lingua italiana avessero beneficiato dell' applicazione dell' art. 202 c.p.p.. Ma i principi affermati dalla Consulta avrebbero dovuto esser applicati biunivocamente, ossia ne avrebbero dovuto godere tanto i servizi segreti americani quanto quelli italiani e non sussisteva disparità di trattamento solo nella misura in cui il principio si fosse esteso agli appellanti statunitensi, pena una gravissima violazione delle norme antidiscriminatorie.

La sentenza aveva affermato che le *extraordinary renditions* sono coperte da segreto di stato ed il rapimento dell' egiziano era una *extraordinary, rendition*. Chiudendo il sillogismo si doveva giungere alla conclusione invocata dalla difesa.

Anche la legge americana doveva essere tenuta presente in questa decisione, quantomeno per la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, che non poteva essere punito a titolo di colpa. Si doveva, quindi, dimostrare non soltanto la coscienza ma anche la volontà di commettere un fatto illecito.

Criticava ancora l'appellante il fatto che il Giudice non avesse fatto alcun cenno agli obblighi che discendono per gli stati Nato, e quindi per l' Italia, dalla avvenuta dichiarazione di guerra pronunciata dagli Stati Uniti, ne' dei vincoli scaturenti dai trattati internazionali di assistenza, solidarietà e prestazione di uomini, basi e risorse ed aveva rifiutato di dedurre, da tutta la legislazione prodotta, la sussistenza dell' adempimento del dovere sulla scorta di un – non divisibile - criterio territoriale, affermando che non esiste una pubblica autorità competente ad emanare una norma da cui discenda sia la legittimità che la cogenza dell' ordine.

Ma l'ordine esisteva ed era territorialmente valido, in quanto condiviso e impartito anche dalla pari-grado autorità italiana, nella persona del Direttore dei Servizi segreti. Nel caso degli americani, poi, sussisteva quanto meno in forza di putativo.

La difesa presentava anche appello incidentale nell' interesse di Medero, per la quale chiedeva la conferma della pronuncia di non doversi procedere, pur in subordine alla assoluzione nel merito chiesta in via principale per l' esistenza di una causa di giustificazione.

Le stesse doglianze, già in parte proposte con l'appello principale, venivano approfondite con riferimento all'impugnazione della parte civile.

Con memoria depositata la difesa chiedeva rinnovazione del dibattimento

Con successive memoria depositata *in limine litis* la difesa di Medero chiedeva la declaratoria di nullità della citazione del 5.10.2012, essendo stato violato l'obbligo di notifica di tutti gli atti successivi al dispositivo di primo grado.



Faceva presente come la Corte, in diversa composizione, nel proc. 3219/10, con ordinanza 15.12.2010, dichiarando la nullità della citazione in appello, aveva esteso il vizio di nullità all'indietro a tutti gli atti successivi al deposito della sentenza. In ogni caso questo non era avvenuto: mancava la notifica presso il difensore del decreto di irreperibilità, dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado; inoltre l'appello del PM e l'estratto contumaciale erano stati notificati nel 2010, all'epoca della fase di secondo grado in cui tutte le notifiche sono state dichiarate nulle.

Ma in ogni caso, sosteneva ancora l'appellante difesa, prima di provvedere a tali notifiche, avendo la Medero perduto la qualifica di latitante (essendo stata revocata l'ordinanza cautelare), andavano disposte le ricerche che il combinato disposto degli artt. 157, 169 e 159 c.p.p. indica in modo tassativo.

L' avv. Sansalone, difensore di Castelli e Russomando, chiedeva la riforma della sentenza, lamentando l'estensione del segreto di Stato, l'individuazione delle prove utilizzabili, la mancanza di motivazione della sentenza e la nullità dei decreti di latitanza.

Il PM chiedeva la condanna degli imputati.

In particolare rilevava che il giudice aveva indicato i limiti consentiti dal diritto internazionale entro cui le attività coperte da immunità funzionali potessero compiersi;

c) la consumazione di un sequestro di persona era stata ritenuta attività funzionale dei diplomatici;

d) era stata obliterata la necessità di dimostrare un accordo tra il governo americano e quello italiano in ordine al sequestro; tale accordo era stato presunto. In ogni caso se vi fosse stato un accordo, lo stesso avrebbe avuto come unica conseguenza l'incriminazione dei membri del governo italiano protagonisti dell'accordo, ma non già la non punibilità degli agenti americani.

L'appellante faceva rilevare che l'immunità dalla giurisdizione perdurasse, secondo la Convenzione di Vienna, per l'agente diplomatico per gli atti "compiuti

nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione (diplomatica)", mentre l'immunità diplomatica per tutti gli altri atti era limitata al periodo in cui l'agente diplomatico svolge le sue funzioni e cessava quando lo stesso aveva lasciato il paese dove esercita le sue funzioni o era trascorso un periodo ragionevole per lasciare il paese.

Sosteneva il PM che bisognava individuare se gli atti contestati fossero coperti da immunità funzionale, l'unica che sopravvive alla cessazione della carica. Tra le funzioni della missione diplomatica secondo l'art. 3 Conv. Vienna vi è quella di proteggere nello Stato accreditario gli interessi dello Stato accreditante e dei suoi cittadini entro i limiti consentiti dal diritto internazionale. Il Tribunale non aveva preso in considerazione tali limiti. La Convenzione di Vienna non includeva, nè poteva includere tra le funzioni della missione e degli agenti diplomatici quella di effettuare sequestri di persona che, oltre che costituire reato per l'ordinamento interno, costituisce illecito anche per il diritto internazionale, ove assume il sinistro nome di "sparizione forzata". Faceva presente che anche in assenza di ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Parigi del 2007 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata le circostanze si accompagnavano alla sparizione forzata costituivano gravi violazioni di diritti umani. Criticava poi il fatto che il Tribunale avesse scritto in sentenza, senza fornire dimostrazione, che i tre agenti avevano agito sulla base di norme e direttive dell'autorità politica USA. Al riguardo faceva rilevare come la sentenza fosse contraddittoria laddove rigettava la pretesa degli imputati condannati di vedersi riconosciuta l'esimente dell'art. 51 cp.

Gli avvocati Bauccio, difensore della parte civile Nasr Osama Mostafà Hassan, e Scambia, difensore della parte civile Ghali Nabila, ciascuno per il rispettivo rappresentato, presentavano appello, con riferimento alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Castelli, Medero e Russomando.

Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza in relazione a tutti gli imputati nella parte in cui non aveva provveduto all'integrale liquidazione del danno ad entrambe le parti civili, nella misura specificata nelle loro rispettive

conclusioni e nella parte relativa alla quantificazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche a tutti gli imputati condannati o, comunque, al giudizio di equivalenza alle aggravanti, condannando gli imputati ad una pena maggiore.

Quanto alla quantificazione del danno, ne chiedevano la liquidazione integrale, atteso che l' apprezzamento di tipo equitativo relativo al danno morale era ben possibile, avendo la Corte a disposizione tutti gli elementi necessari e che il giudice civile non potrebbe disporre di nessun ulteriore elemento.

Il difensore di Abu Omar chiedeva, dunque, di quantificare e liquidare il danno subito dalla parte civile in Euro 10.000.000, concedendo una provvisionale da dichiarare immediatamente esecutiva di Euro 5.000.000.

Il difensore di Nabila Ghali chiedeva l'affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati e la condanna degli stessi alle pene di legge, nonché al risarcimento a favore della parte civile e del figlio minore del danno morale, relazionale nonché esistenziale per la lesione di interessi costituzionalmente protetti di cui all' art. 2 della Costituzione, in considerazione delle gravissime vicissitudini che la parte civile aveva dovuto patire relativamente al sequestro del marito, da liquidarsi nella misura di € 5.000.000, oltre agli interessi, o nella misura da stimarsi equa; chiedeva dichiararsi esecutiva la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 540, comma 1 cpp, ricorrendo giustificati motivi a causa del tempo trascorso dalla data del commesso reato ed, in caso di mancato accoglimento della richiesta ex art. 540 comma 1 c.p.p., condannare comunque gli imputati, ex artt. 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p. al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile per il danno non patrimoniale nella misura di € 500.000, essendo detta provvisionale applicabile anche a quest' ultimo danno. In via subordinata, per l' ipotesi di una pronuncia ai sensi dell' art. 539 comma 1 nella quale non si provveda alla liquidazione del danno subito dalla parte civile, chiedeva di condannare gli imputati, ex art. 539 comma 2 e 540 comma 2 al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, nella misura ritenuta equa per il risarcimento dello stesso.

Entrambe le parti civili chiedevano di condannare gli imputati tutti alla refusione delle spese e degli onorari maturati in favore della parte civile in ragione dell'attività svolta e, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, di subordinarla, ai sensi dell' art. 165 cp, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o provvisoriamente assegnata sull' ammontare di esso.

### **Diritto**

In ordine alle eccezioni formulate dalla difesa le stesse riguardano la non corretta dichiarazione di irreperibilità e la mancata notifica di alcuni atti. La Corte ha già risposto alle due questioni con l'ordinanza in data 18.10.2012.

Al riguardo vanno ribaditi i seguenti punti:

1) le ricerche effettuate sul territorio dello Stato non hanno avuto esito positivo. Nulla avrebbe dovuto fare la Corte circa le ricerche sul luogo di nascita e le attività compiute dalla medesima sono state esaustive.

2) la notifica e' uno strumento, un vettore, che rileva solo per quanto riguarda attività processuale.

E sono state fatte le ricerche ex art. 169 co. 4 c.p.p.

La stessa circolare ministeriale invocata dall'appellante precisa che la richiesta di assistenza va diretta allo Stato di nascita dell'imputato solo se l'INTERPOL non possa effettuare le ricerche per motivi di privacy. E la risposta fornita dall'INTERPOL – come già scritto nella citata ordinanza – costituisce atto formale il cui esito è conforme al contenuto della richiesta dell'A.G. precedente.

In ogni caso tutti gli atti indicati dall'appellante sono stati notificati al difensore ed è principio consolidato quello della non necessarietà di una doppia consegna al difensore del soggetto irreperibile.

Pertanto, va ritenuta infondata ed irrilevante la questione di incostituzionalità degli artt. 165, 295 e 296 e 175 c.p.p. posto che il sistema, così formulato, non comporta alcuna violazione, nè compressione dei diritti della difesa.

In ordine alla richiesta di riunione con l'altro processo, pendente davanti alla sezione IV di questa Corte, va rilevato che difetterebbero nella specie i presupposti di cui all'art. 17 c.p.p.

In realtà nella specie la IV sezione è giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte. Nell'altro processo vi è già un *dictum* che ex art. 627 c.p.p. spiega i suoi effetti in termini di vincolatività, per cui il presente processo non si trova nella stessa fase processuale dell'altro. Peraltro, come si è detto, l'oggetto di decisione di quel processo è quello della legittimità del segreto di Stato opposto da imputati diversi dagli odierni appellanti. In tal senso, anche la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'audizione dei soggetti che avrebbero opposto il segreto di Stato e' ultronea, perché, lo si ripete, nessun effetto spiega tale questione nella vicenda in oggetto. Il presente processo non è direttamente investito dalla questione del segreto di Stato. In realtà la Corte deve valutare la decisione impugnata circa il ritenuto difetto di giurisdizione nei confronti degli imputati, oggetto di appello da parte del PM e delle parti civili, e la sussistenza della responsabilità degli imputati, oggetto di appello da parte degli stessi.

Di conseguenza, la questione di illegittimità costituzionale circa la mancata estensione del segreto di Stato agli odierni imputati, attesa la delimitazione del *thema decidendum* che prescinde da tale istituto, è irrilevante ed infondata.

In ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, la Corte ritiene che la stessa non si ponga in termini differenti da quella formulata nell'altro processo, a cui la sentenza di secondo grado (sul punto *res iudicata*) ha dato ampia risposta. La questione territoriale dell'estensione delle celle telefoniche e la valutazione probatoria che ha portato alla condanna degli odierni imputati (nella specie la questione riguarda la Medero in particolare) è stata enfatizzata dalla difesa. In realtà la condanna non è ancorata al solo dato del traffico telefonico. Questo è un dato che, unitamente ad altri, corrobora il quadro probatorio complessivo. Come il P.G. ha in modo colorito detto in sede di requisitoria "e' un meccanismo sincrono dove tutti le rotelle funzionano per fare funzionare le

*lancette*". Sul punto la Corte non può che riportarsi ai dati forniti nella sentenza impugnata, che a sua volta riporta gli elementi contenuti nelle annotazioni di p.g.

In tale prospettiva va rigettata la richiesta di rinnovazione del dibattimento. Ed invero, si ritiene che la rinnovazione risponda ad un requisito di eccezionalità, ed in tal senso va letto l'art. 603 c.p.p. Più precisamente, si osserva come in giurisprudenza costituisca massima consolidata quella per la quale i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondano ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado ( Cass. Sez. Unite 24.1.96, Panigoni); pertanto, alla rinnovazione può procedersi solo ove essa appaia indispensabile (Cass. sez. VI 17.10.94, Armanini, CED 199997) a meno che, trattandosi di elementi di prova sopravvenuti o scoperti (art. 603 co.2 cpp) la loro acquisizione risulti semplicemente utile (Cass. sez. I 10.1.95, Abdel Saved, CED 200975). Nella fattispecie non si ravvisano questi elementi di indispensabilità – sia con riferimento al comma 1 che al comma 3 dell'art. 603 c.p.p., - nella richiesta formulata dalla difesa.

Va poi rilevato che la questione dell'estensione territoriale delle celle di cui alla memoria 5-10-2012 con richiesta istruttoria e' stata già esaminata e decisa con sentenza passata in giudicato da altro collegio di questa Sezione. Ma sul punto la questione sarà esaminata unitamente alla posizione dei singoli imputati.

\*\*\*

Ciò premesso, va detto che è un fatto processualmente accertato con sentenza definitiva il rapimento di Abu Omar e il fatto che di esso sono stati ritenuti responsabili 23 agenti CIA.

Oggi è in esame l'apporto dei tre imputati su un fatto definitivamente accertato.

L'esame della questione relativa alla responsabilità va fatta dopo l'esame della questione "giurisdizione", a giudizio della Corte, visto che questa e' appunto pregiudiziale rispetto al merito.

La sentenza di II grado ha ritenuto che Lady e De Sousa fossero colpevoli come agenti CIA e non come diplomatici.

L'immunità diplomatica non è permanente perché il diritto internazionale non la riconosce nei confronti di alcuni fatti. La convenzione internazionale sulle sparizioni forzate ha stabilito la protezione dei diritti umani come inviolabile, e la stessa si pone al di fuori di ogni assetto pattizio. Ed allora, per riportare un'acuta argomentazione del P.G., sarebbe come accettare il "diritto imperiale" qualora si ragionasse nel senso di ritenere eliminato l'inciso "nei limiti riconosciuti dal diritto internazionale".

Nell'attività di *extraordinary rendition* non vi è coinvolgimento della struttura diplomatica ma della CIA; questo fa sì che 23 soggetti abbiano riportato condanna.

La difesa ha sostenuto che le norme del diritto internazionale sono consuetudini. La regola per cui l'agente diplomatico è immune da giurisdizione è riconosciuta generalmente. Il diritto internazionale - sostengono i difensori - è volto agli Stati e non ai soggetti e l'art. 39 è rivolto agli Stati. Conseguenza di tale impostazione, secondo la difesa, è che l'agente diplomatico è espressione dello Stato e non va giudicato per quanto compiuto nella sua "funzione". E il concetto di funzione indica l'esistenza di un rapporto organico tra il soggetto e lo Stato. La conseguenza, per la difesa, è che lo Stato accreditante può tutt'al più chiedere allo Stato cui il soggetto appartiene di processarlo. Inoltre, la difesa sostiene che il fatto che gli imputati abbiano agito come agenti diplomatici o agenti della CIA è questione che possa essere decisa dall'ordinamento italiano.

La tesi non va condivisa.

Invero, a parte il fatto che la qualità dei soggetti che caratterizzava la loro attività è questione accertata con sentenza passata in giudicata da altro collegio di questa Corte (ancorché non riferibile agli odierni imputati), nondimeno rileva la Corte come vadano condivisi gli argomenti del gravame del PM.

Sulla questione "giurisdizione" la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. sez. V 19.9.2012 n. 46340) nei confronti dei coimputati Lady e De Sousa, condannati in primo e secondo grado, sul presupposto che l'attività

consolare non fosse sussumibile in quella diplomatica o funzionale e nei loro confronti non operasse il principio di esenzione della giurisdizione, come viceversa aveva ritenuto il Tribunale per gli odierni appellanti Medero, Russomando e Castelli.

Sulla questione la Suprema Corte ha svolto una serie di considerazioni di diritto, ovviamente non vincolanti nel presente processo, ma che sono comunque di grande rilievo.

La Corte di Cassazione ha fissato il principio secondo cui colui che, quale organo di un Stato straniero, ponga in essere *iure imperii* atti previsti dalla legge come reato, e' soggetto alla giurisdizione penale italiana, non essendo rinvenibile nel diritto internazionale una norma consuetudinaria che riconosca in tal caso un'immunità funzionale in materia penale.

Il giudice di legittimità ha fatto riferimento al fatto che immunità per gli agenti e funzionari consolari stranieri operanti in Italia sono regolate dalla "Convenzione sulle relazioni consolari" stipulata a Vienna il 24 aprile 1963 e ratificata dal Presidente della Repubblica in base all'art. 1 legge 9 agosto 1967 n. 804.

L'immunità penale dell'agente consolare straniero, che è più circoscritta di quella diplomatica disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 è limitata agli atti compiuti nell'esercizio della funzione consolare, come chiarito dalla convenzione stessa e come ribadito dalla Suprema Corte (Sez. I, 24 marzo-9 luglio 1983, n. 6393). Rilveva il Giudice di legittimità che le norme della Convenzione di Vienna, essendo stato il trattato ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 804/67, sono norme proprie dell'ordinamento italiano ed in quanto tali esse vanno interpretate ed applicate dal giudice italiano.

L'immunità viene riconosciuta ai consoli allorchè il reato venga commesso nell'esercizio delle funzioni consolari, essendo sottoposte alla giurisdizione dello stato di residenza tutte le condotte non riconducibili a tali funzioni. "Orbene nel nostro sistema costituzionale nessuna Autorità" argomenta la Cassazione, "salvo il Parlamento in sede di interpretazione autentica delle



norme, può imporre ad un giudice la interpretazione di una legge; sarà, quindi, l'Autorità giudiziaria a stabilire nel caso concreto ed in base alla normativa vigente se l'attività in discussione rientri o meno nell'esercizio delle funzioni consolari. “ Il principio enunciato, ritiene questa Corte, è una risposta implicita alla questione formulata dalla difesa, secondo cui non spetterebbe all’A.G. valutare se gli agenti avessero agito come membri della CIA o come diplomatici. Il principio, formulato dalla Suprema Corte con riferimento alle funzioni consolari, vale ovviamente anche per quelle diplomatiche.

In ordine all’immunità di giurisdizione, la Suprema Corte ha ritenuto di richiamare, come più pertinente per la soluzione del caso in discussione, l’art. 43 della Convenzione di Vienna perché tale norma disciplina proprio la immunità di giurisdizione degli agenti consolari.

Ha rilevato la Corte Suprema come emerge *“con tutta evidenza che il rapimento di una persona per condurla, per di più, in un luogo ove sia possibile sottoporla ad interrogatorio con metodi brutali -tortura- non rientra nell'esercizio delle funzioni consolari ed è contrario alle leggi italiane”* (pag. 106 della sentenza), cosicché nessuna immunità consolare è stata riconosciuta ai ricorrenti Lady e De Scusa. Per il giudice le conclusioni raggiunte rendono, ovviamente, superfluo stabilire se il rapimento di Abu Ornar per gli scopi dinanzi indicati costituisca o meno violazione del diritto internazionale, essendo evidente che lo siano.

La Cassazione ha tuttavia fissato un principio fondamentale, sulla base dell’affermazione della De Sousa che rilevava ( tesi sostenuta anche dagli odierni appellanti) che le norme sulla immunità consolare non sono altro che attuazione particolare di una norma consuetudinaria generale per la quale *par in parem non habet iurisdictionem*, cosicché l'individuo-organo di uno stato sovrano non potrebbe essere soggetto alla giurisdizione di altro stato per gli atti eseguiti *iure imperii*; quindi - secondo la prospettiva difensiva - gli agenti della CIA, che avrebbero partecipato al rapimento di Abu Omar, sarebbero soggetti in missione speciale e le loro condotte, in base al principio dinanzi

indicato, sarebbero immuni dalla giurisdizione dello stato ospitante; si tratterebbe di una immunità funzionale.

Scrivono la Suprema Corte : *“La tesi non può essere accolta perché, come rilevato anche da dottrina autorevole, non è ravvisabile nel diritto internazionale un principio consuetudinario di tal genere; esiste un principio di immunità dalla giurisdizione civile degli stati sovrani, principio, peraltro, codificato in numerosi trattati, ma da tale immunità non può farsi derivare una immunità dalla giurisdizione penale, che, ovviamente, non può riguardare gli stati, ma i singoli individui.”*

Il problema, consistente nel verificare se effettivamente esista nel diritto internazionale una norma consuetudinaria che garantisca l'immunità anche penale all'individuo-organo di uno stato sovrano, anche quando non si tratti di agenti diplomatici e/o consolari e di alte cariche dello Stato è risolto nel senso che il beneficio della immunità è riconosciuto da norme specifiche soltanto ad alcune categorie di organi nell'esercizio delle funzioni tipiche del proprio ufficio. Tra le tante interpretazioni questa è, per il giudice di legittimità, la più corretta perché tiene conto della evoluzione dei rapporti internazionali e di cui sono valido esempio proprio la Convenzione Nato e la Convenzione di Vienna sulle immunità consolari. Dice espressamente la Corte ( pag, 110) : *“Orbene in tale situazione ritenere la esistenza di una norma consuetudinaria appare non corretto perché non sussiste una giurisprudenza consolidata, non sono ravvisabili continue e concordanti dichiarazioni ufficiali degli Stati e non vi è univoca interpretazione dottrinale. D'altra parte proprio per l'incertezza che caratterizza questo delicato aspetto dei rapporti internazionali gli stati - tanto per fare un esempio normalmente regolano l'esercizio della propria giurisdizione sui militari all'estero mediante SOFA (Status of Forces Agreement). Si può concludere allora che il trattamento applicato in materia si presenta con tali discontinuità da non consentire la ricognizione di una norma di portata generale; ed, infatti, la sottrazione alla giurisdizione straniera per gli organi dello Stato in ipotesi inviante è prevista in specifici trattati, mentre in assenza di essi l'immunità funzionale di norma non viene riconosciuta dagli organi giurisdizionali nazionali.”*

Ed allora, mutuando i principi stabiliti dalla Suprema Corte va detto quanto segue.

L'immunità è l'intangibilità della persona quando resta nel territorio dello Stato.

L'immunità funzionale è più ampia, perché permane anche nell'ipotesi in cui il soggetto che gode della stessa sia andato via dallo Stato accreditario.

Orbene, la Suprema Corte ha svolto un'osservazione che riguarda anche il personale diplomatico. Ha rilevato che i soggetti non hanno agito come funzionari consolari ma della CIA. Non è proprio dell'attività consolare il sequestro e la successiva tortura. L'osservazione vale, a giudizio di questa Corte, anche per il personale diplomatico.

Ne' può essere accolta la tesi difensiva secondo cui la lotta al terrorismo costituisca "funzione diplomatica". A parte la considerazione che tale attività non va considerata in senso tecnico "diplomatica", ancorché riconducibile nel più ampio concetto di "difesa degli interessi" dello Stato accreditato, nondimeno restano i limiti del diritto internazionale nei termini sopra detti.

Vi è una seconda osservazione da fare.

Anche se gli odierni imputati avessero agito nell'esercizio delle loro funzioni (e si è detto che così non è), vi è il limite del diritto internazionale che non consente il riconoscimento della immunità. In definitiva bisogna verificare se l'attività svolta sia in contrasto col diritto interno. Ebbene, non c'è chi non veda come il sequestro di persona con finalità come quelle in oggetto (tortura) sia violazione dei diritti fondamentali dell'uomo (cfr. Cass. cit. pag. 111). Ed invero, il rapimento di Abu Omar venne realizzato per trasportare il prigioniero in uno Stato, l'Egitto, ove era ammesso l'interrogatorio sotto tortura, tortura alla quale venne effettivamente sottoposto Abu Omar, come risulta dal suo memoriale richiamato dal Tribunale. Proprio la finalizzazione del sequestro, costituente uno degli obiettivi delle *extraordinary renditions*, rende la condotta posta in essere dagli imputati contraria al diritto umanitario, atteso che la tortura è bandita non solo dalle leggi europee (Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e

delle libertà fondamentali -CEDU, Roma, 1950), ma anche dalle convenzioni delle Nazioni Unite (Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici -New York 1966 e Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli o degradanti -New York 1984); sono sufficienti solo tali riferimenti normativi per ritene non tutelata la condotta in oggetto. Va omesso, peraltro, qualsiasi richiamo alla Convenzione per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate, approvata a Parigi nel 2007, perchè successiva alla consumazione del delitto, e pertanto la stessa non sarebbe applicabile per il principio della irretroattività dei trattati.

Ne consegue in virtù della condotta tenuta, ai soggetti non va riconosciuta l'immunità funzionale, e pertanto vi è piena giurisdizione dello Stato italiano nei loro confronti.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, altra questione è se siano in atti elementi che consentano l'affermazione di penale responsabilità degli imputati.

Come si è visto, l'indagine sui tabulati dei telefoni mobili dei sequestratori ha tratto spunto dalle dichiarazioni della teste oculare Merfat Rezk, che ha affermato di aver notato uno di essi parlare al cellulare, mentre apparentemente controllava Abu Omar. E' stato acquisito il traffico telefonico delle utenze che, tra le 11.00 e le 13.00 del giorno del sequestro, hanno utilizzato come chiamanti oppure come chiamate le "celle radiobase" della zona di via Guerzoni.

Dal traffico telefonico così acquisito sono emerse 10.718 utenze telefoniche. La DIGOS ha allora concentrato la propria attenzione sulle comunicazioni tra numeri di telefono entrambi presenti, o come chiamante o come chiamato, al momento della telefonata, nella zona coperta da tali "celle radiobase" nell'intervallo di tempo in cui il sequestro era stato consumato. In tal modo, il numero delle utenze si è ridotto a meno di 300. Il numero si è poi ridotto ulteriormente a diciassette utenze sospette di chiamanti e chiamati, le cui carte SIM erano state attivate tra il novembre 2002 e il gennaio 2003 e avevano cessato di funzionare alcuni giorni dopo il compiuto sequestro. Le utenze erano sospette in quanto, sebbene occupanti la stessa "cella" e, quindi, situate a poca distanza l'una dall'

altra, avevano effettuato numerose chiamate tra loro, quasi tutte di brevissima durata, molto intense proprio tra le 12:15:46 e le 12:42:55 del 17.2.2003, giorno del sequestro.

Ristrette le indagini a tali utenze sospette, gli inquirenti hanno poi verificato gli alberghi ove si erano trattenuti i titolari di quelle utenze; in particolare si è agito sulla base della logica osservazione che, se quelle utenze risultavano spente alla sera e riaccese al mattino nell'ambito della stessa cella, deduzione logica era quella secondo cui gli utilizzatori avessero dormito in quel luogo.

Individuando le strutture alberghiere nelle zone corrispondenti a quelle celle, dove i telefoni avevano "dormito", era possibile interpellare gli alberghi ed accertare l'effettiva presenza delle persone che utilizzavano quelle utenze. In questo modo, oltre ad effettuare l'incrocio di altri dati acquisiti con altri criteri, sono state ricostruite le generalità delle persone che avevano alloggiato e sono state acquisite copie dei loro documenti.

Come ha correttamente ritenuto il primo giudice, la circostanza che questi ultimi siano stati acquisiti in fotocopia e che le fotografie apposte sugli stessi risultino poco chiare quanto all'aspetto fisico delle persone raffigurate è di poco rilievo, posta l'impossibilità di confronto con quelle delle persone fisiche corrispondenti, mai viste nel corso del procedimento, e che tale corrispondenza deve, invece, essere stata effettuata – con esito positivo – da chi ha proceduto alla loro registrazione negli alberghi. Il Tribunale ha rilevato che l'identificazione si è basata sui dati anagrafici (perfettamente leggibili), risultanti dai documenti acquisiti, ancorchè in fotocopia, identificazione che viene effettuata normalmente proprio con queste stesse modalità in tutti i casi in cui essa avvenga a seguito della avvenuta permanenza in una struttura alberghiera con conseguente registrazione e conservazione dei dati. Ne vi era necessità di fare ricorso a rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici o ad altri accertamenti, attività questa che si giustifica solo in caso di prospettazione dell'erroneità dell'identificazione così effettuata. Ma non è stato evidenziato dalle difese alcun elemento concreto che consenta di porre in dubbio la correttezza delle individuazioni compiute. .

Sono poi state verificate le prenotazioni aeree fatte con le utenze predette, i noleggi di auto, le contravvenzioni stradali ricevute e pagate, gli spostamenti sul territorio, i contatti tra le predette utenze, oltre, ovviamente, la identificazione dei titolari delle stesse tramite i documenti presentati in sede di *check in* degli alberghi. L'esame approfondito di tutto questo materiale ha consentito al Tribunale di ricostruire l'evoluzione dei fatti e di individuare un certo numero di partecipanti all'operazione, anche se alcuni soggetti sono rimasti ignoti. Invero, per alcune utenze intestate a nominativi falsi o di persone ignare, non e' stato possibile individuare l' effettivo utilizzatore. Molte utenze erano intestate ad uno stesso nome di falso utilizzatore. Una carta SIM era intestata alla cittadina statunitense Monica Adler.

Altri dati acquisiti hanno consentito di identificare gli utilizzatori di altri telefoni coinvolti nel sequestro, oltre a quello già noto di Adler. Sulla ricostruzione dei fatti ci si riporta alla parte in "Fatto" della presente sentenza. Va rilevato come tale metodo di deduzione sia stato ritenuto esatto, con la conseguente sicura affidabilità delle conclusioni, in quanto anche confermato sia dal fatto che i pernottamenti negli hotel ed il connesso utilizzo delle carte SIM riguardavano talvolta contemporaneamente più indagati che si spostavano in gruppi, come risulta dalle schede individuali; in alcune occasioni, nelle prenotazioni delle stanze a proprio nome presso alcuni hotel, alcuni indagati hanno fornito come recapiti telefonici gli estremi di carte SIM intestate a nomi fittizi (nel caso concreto l' una a Kolaze & Ghelon srl e l' altra a De Lucci Davide), la cui presenza era stata rilevata nella zona del sequestro. Altre volte gli imputati hanno effettuato prenotazioni aeree a proprio nome, usando schede SIM pure coinvolte nei fatti.

Vi è peraltro da dire che gli appellanti non hanno contestato la legittimità delle indagini, essendosi limitati a sostenere che gli elementi raccolti non erano sufficienti per una affermazione di responsabilità. E' stata contestata, invece, l'idoneità degli elementi acquisiti a fondare l'affermazione di responsabilità degli imputati, affermando che essi erano raggiunti soltanto da indizi, labili ed equivoci.

In particolare si è sostenuto che aver agganciato una cella da parte di un cellulare non ha un significato rilevante ai fini probatori, posto che l'area della cella è ampia centinaia di metri e, dunque, l'individuazione di essa non è in grado di indicare con precisione il luogo della chiamata e che la presenza di un cellulare sul luogo del sequestro poteva essere dovuta a fatti del tutto casuali. In tale senso, tenuto conto anche delle osservazioni della difesa di Medero secondo cui non sarebbero state esaminate le conclusioni del consulente Zonaro, si osserva che l'ampiezza della cella e la possibile presenza casuale di persone estranee all'episodio sono elementi inconfutabili, che, però, non rivestono rilevanza concreta, in quanto il dato relativo ad una chiamata effettuata o ricevuta nella zona di una cella interessata non è mai stato utilizzato in maniera isolata, ma solo unitamente ad altri dati, la cui convergenza non poteva essere casuale. Così, la presenza casuale di un'utenza in una cella era eventualmente dimostrabile, se fatto isolato, come accaduto a proposito del M. Ilo De Masi, che ha fornito chiarimenti sul punto.

Anche la presenza di un soggetto in un albergo o in prossimità del punto in cui è stato realizzato il sequestro in un determinato giorno, può essere un elemento neutro. Ma esso, unitamente al traffico telefonico, non va esaminato isolatamente, ma al contrario va valutato con la presenza della stessa persona nel luogo del sequestro anche in giorni precedenti, con i contatti telefonici con altre utenze cellulari che si trovavano in quella stessa zona, con l'alloggio comune anche con altri soggetti facenti parte dello stesso gruppo unitario in questo contesto temporale.

Va rilevato peraltro che, come si è accennato in premessa, il traffico telefonico è solo uno degli elementi di prova.

Gli elementi raccolti trovano una conferma negli esiti della perquisizione in danno di Robert Lady e nei dati custoditi dal suo computer, ove in particolare erano annotati gli alberghi utilizzati dai ricorrenti. Ulteriore conferma dei dati raccolti è costituita dalle dichiarazioni di Luciano Pironi, riportate nella sentenza ex art. 444 c.p.p., pronunciata nei suoi confronti,

oltre che nel memoriale di Abu Ornar ed in altri elementi che appare superfluo ricordare.

Va peraltro ricordata l'elaborazione giurisprudenziale sul punto, nel senso che i singoli contatti costituenti indizi valutati isolatamente non possono avere un significato decisivo, ma gli stessi, considerati nel loro insieme non possono che delineare il ruolo e, quindi, le responsabilità dei singoli imputati; tale metodo va ritenuto assolutamente corretto perché rispettoso dei criteri di valutazione previsti dall'art. 192 c.p.p., che non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità.

Infine si osserva che tale metodo deduttivo è stato ritenuto corretto dalla sentenza di II grado di questa Corte, in data 15.12.202010, in diversa composizione. Il ricorso degli imputati in quella sede giudicati è stato respinto sul punto dalla Suprema Corte. Sull'identificazione di quegli imputati sulla base del metodo di indagine utilizzato, pertanto, si è formato il giudicato. Lo stesso principio circa la correttezza di quel metodo va ritenuto in questa sede per quanto attiene all'identificazione della Medero come utilizzatrice di determinate utenze coinvolte nella vicenda.

\*\*\*

Per quel che riguarda le posizioni individuali, va rilevato che la difesa ha prospettato il difetto di motivazione. La sentenza di primo grado, invero, ha esaminato le posizioni degli imputati con motivazione *per relationem*, facendo cioè riferimento alle schede predisposte dal PM nella sua memoria.

Va da sé la considerazione che tale modo di procedere non costituisce alcuna nullità, essendo caso mai compito della Corte di merito di procedere ad eventuale integrazione della motivazione in caso di insufficienza della stessa. E non è insufficiente peraltro la motivazione *per relationem*, laddove il documento di riferimento contenga gli elementi di fatto che consentano una valutazione esaustiva. Nella specie, peraltro, le schede richiamate offrono una serie di elementi che appaiono di rilievo.

Al riguardo due considerazioni si impongono:



a) il giudizio della Corte di Appello (altro collegio- sentenza 15.12.2010) che ha riguardato gli altri imputati, invero, per questo aspetto ha superato il vaglio della Cassazione;

b) gli imputati non hanno offerto versioni difensive alternative all'ipotesi accusatoria, attestandosi in generiche contestazioni circa l'insufficienza degli elementi di valutazione.

Il Tribunale, peraltro ha rilevato che *“dal coacervo di emergenze probatorie a carico andavano sottratte quelle ricadenti nell'ambito dell'area del segreto, e, quindi, per il Castelli seppur non potevano essere utilizzate le dichiarazioni del teste D'Ambrosio in merito ai suoi rapporti con agenti del SISMI nonché le dichiarazioni rese da Gustavo Pignero in merito al coinvolgimento del Castelli medesimo in relazione ai suoi rapporti con lo stesso Pignero e con Pollari, nondimeno le posizioni degli imputati suindicati (Castelli e De Sousa) non potevano andare esenti da una valutazione di evidente responsabilità in ordine al fatto contestato”*.

In realtà tra gli elementi di prova vanno comunque considerate le dichiarazioni del ten.col. D'Ambrosio che sono da ritenersi pienamente utilizzabili. D'Ambrosio non ha opposto il segreto di Stato e gli artt. 191 e 202 c.p.p. non prevedono la sanzione della non possibilità di testimoniare.

Inoltre le dichiarazioni di Pignero sono utilizzabili. In particolare sono utilizzabili le intercettazioni tra Pignero e Mancini. I colloqui sono stati registrati da Mancini, con un registratore nascosto.

In particolare va ricordato quanto riferito da Pironi a proposito dei “difficili” rapporti intrattenuti dal Lady con il suo capo Castelli e con la pari grado De Sousa e sul punto ha un valore univoco quanto ammesso dallo stesso Lady e dalla stessa De Sousa in merito al fatto che essi obbedivano a degli ordini e che per questo avrebbero dovuto essere tutelati.

Venendo alle posizioni individuali, va detto quanto segue:

**Medero:**

L'utenza in uso alla stessa è presente nel veicolo che porta Abu Omar ad Aviano. La stessa dorme a Padova (quindi in zona vicina al luogo del successivo trasferimento di Abu Omar): la presenza di Medero e di Vincent Faldo è accertata nel medesimo albergo, e cioè l'Hotel Grand'Italia di Padova, nella notte tra il 17 e il febbraio 2003, dunque a poche ore dall'effettuato trasferimento ad Aviano di Abu Omar. Va rilevato che Faldo, la cui posizione sul punto è assolutamente speculare a quella della Medero, è stato condannato con sentenza passata in giudicato. La Medero nella missione si è accompagnata costantemente con Faldo, come emerge dal fatto che la scheda in uso a quest'ultimo, avente numero 3337693253, e' presente nelle celle agganciate dalla predetta imputata nel medesimo periodo di tempo. E così l'esame delle celle radio base di Pavia, Bergamo e Lecco offre la prova, come una sorta di filo di Arianna, dello spostamento contemporaneo di Faldo e della Medero, segno questo che nel razionale impiego di risorse da parte della CIA e nella distribuzione di compiti gli stessi operassero in coppia.

Inoltre la Medero ha alloggiato dal 18 al 20.1.2003, unitamente a Russomando, presso l'Hotel Alabarda di Brescia. I due, secondo la testimonianza di Marco Riva, avrebbero lasciato l'albergo il 20.1.2003 pagando i rispettivi conti. Nel piano dell'*extraordinary rendition*, infatti, in un primo momento il trasferimento dall'Italia del sequestrato avrebbe dovuto essere effettuato dall'aeroporto di Ghedi, poco distante, e pertanto Brescia è luogo che rientrava nella logistica del sequestro. Il progetto iniziale, infatti, prevedeva il trasferimento dell'ostaggio con un aereo che da Ramstein sarebbe dovuto arrivare a Ghedi, nel bresciano, e da lì avrebbe dovuto prelevare il soggetto. Pertanto, tale trasferta si giustifica con la necessità di un sopralluogo della zona, al fine di facilitare l'attuazione del progetto stesso. Sul fatto che l'iniziale piano prevedesse l'utilizzo della base di Ghedi ha riferito il ten. col. D'Ambrosio. Le dichiarazioni del predetto Ufficiale italiano sono pienamente utilizzabili, come si è detto.

La presenza di Medero è registrata a Pavia , ove alloggia anche Faldo, dal 24.1.2003, e a Bergamo dal 4 al 10.2.2003.

La difesa ha stigmatizzato tali elementi ritenendo che fosse inusuale che la presenza degli agenti CIA non fosse tutta concentrata nelle stesse località, ed alcuni alloggiassero in alberghi di lusso a Milano, ed altri in periferia; questo dimostrerebbe, secondo quanto sostenuto dalla difesa in sede di arringa, come tali soggiorni fossero del tutto casuali e non legati da un filo comune. A giudizio della Corte tale dato, semmai, dimostra proprio il contrario e cioè dimostra la cautela con cui la CIA si è mossa, da un lato evitando la concentrazione di un considerevole numero di suoi appartenenti nella stessa zona, dall'altro consentendo un ampio sopralluogo dei luoghi che potessero essere interessati dagli spostamenti del soggetto da sequestrare.

E i soggiorni della Medero sono ovviamente finalizzati al compimento di ampi sopralluoghi e a contatti con i colleghi in vista della successiva missione. In tale ottica ha rilievo il soggiorno della Medero presso l'Hotel Don Abbondio di Lecco dal 14 al 17.2.2003, città che nella logistica è lungo il tragitto per Aviano; da Lecco la stessa poi si sposterà, a sequestro avvenuto, il medesimo giorno 17 per raggiungere Padova, ove alloggerà, come si è detto, tra il 17 e il 18.2.2003.

La Medero, come accertato dagli inquirenti, utilizza la scheda SIM 3337934123, priva di intestatario e la scheda 3382329867 di cui risulta intestataria.

La Medero, peraltro, è presente a sopralluoghi finalizzati al sequestro tra il 27 gennaio e il 16 febbraio (il giorno precedente al sequestro) come emerge dai tabulati e dalle testimonianze di Megale e Sabatini per almeno sette volte e, inoltre, l'utenza dalla stessa utilizzata è presente nella cella radio di via Fazzoletti 10 in Milano, nei pressi del raccordo autostradale utilizzato dai materiali sequestratori per il trasferimento dell'ostaggio ad Aviano; dopo è presente nella cella di quest'ultima località subito dopo il sequestro. Inoltre sono stati registrati una serie di contatti soprattutto il giorno 17 febbraio con utenze utilizzate da sequestratori non identificati ( cfr. memoria del PM pag. 97).

Come si è detto in premessa, il giudizio sul valore probatorio del traffico telefonico ha trovato un vaglio nella sentenza della Suprema Corte 46340/2012, che respingendo i ricorsi, ha reso definitiva la condanna di 23 agenti CIA, tra cui

per l'appunto Faldo, la cui posizione, si ripete, e' sovrapponibile a quella della Medero. Inoltre, sempre in aggiunta a quanto detto in premessa, tale dato e' leggibile con gli altri elementi, primi fra tutti i soggiorni della prevenuta nelle località strategiche per il buon esito della missione, come sedi di sopralluogo, o comunque come luoghi posti lungo il percorso compiuto per il trasferimento dell'ostaggio ad Aviano. D'altra parte la presenza di un funzionario dell'ambasciata USA (di cui ha fornito il numero all'atto della prenotazione dell'albergo di Lecco) in luoghi comunque rilevanti per l'operazione non può che spiegarsi se non con la partecipazione all'operazione stessa.

Tutto questo, a giudizio della Corte, da' la prova della partecipazione dell'imputata al reato, con un ruolo speciale, ovviamente, agevolato anche dalla sua posizione personale nel territorio dello Stato di membro della missione diplomatica.

#### **Russomando.**

Per Russomando non vale il discorso dell'esame del traffico telefonico.

La sua posizione è diversa.

Egli è soggetto di vertice della CIA - stazione di Roma, come tale conosciuto dalle autorità italiane.

Gli elementi che lo coinvolgono sono relativi ad attività di sopralluogo, che lo vedono agire con la Medero, anch'ella dell'ambasciata di Roma.

Egli è a Brescia, unitamente alla Medero, e i due alloggiano presso l'Hotel Alabarda, dal 18 al 20.1.2003. Come si e' detto esaminando la posizione della Medero, secondo la testimonianza di Marco Riva, la Medero e Russomando hanno lasciato l'albergo il 20.1.2003 pagando i rispettivi conti. Si e' già detto del valore della presenza dei due a Brescia, quale momento funzionale all'attuazione di un progetto che prevedeva la base logistica di Ghedi, nel bresciano, da cui inizialmente si era pensato di trasferire l'ostaggio. Pertanto, tale trasferta si giustifica con la necessità di un sopralluogo della zona, al fine di facilitare l'attuazione del piano.

Ma il dato più rilevante che prova il concorso di Russomando nell'episodio delittuoso è il messaggio fatto pervenire dall'imputato alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma, in cui veniva comunicato il trasferimento volontario di Abu Omar in una località dei Balcani non meglio specificata. Il messaggio, fatto pervenire il 3.3.2003, cioè ben due settimane dopo il sequestro di Abu Omar, soggetto su cui indagava l'A.G. italiana, aveva efficacia depistante ed era finalizzato a celare la realtà sottostante all'assenza del predetto Abu Omar dal territorio dello Stato, e cioè l'avvenuto sequestro del medesimo. La nota è stata acquisita e reca l'annotazione scritta a mano, apposta dal materiale ricevitore della stessa, "sig. Russomando".

Il dato è contenuto in una informativa del 20.10.2005 della DIGOS al PM di Milano, e in essa si specifica che "la stessa notizia, in data 6.3.2003 era stata veicolata dal SISDe alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione che l'aveva trasmessa alla DIGOS di Milano con nota del 7.3.2003" (Rep. 44 originarie produzioni del PM).

Il contesto dell'intera vicenda, il ruolo e la funzione di Russomando, consentono di leggere tale condotta non già come un fatto successivo e meramente accessorio all'*extraordinary rendition*, ma facente parte di un momento di attuazione dell'intero piano criminoso che, necessariamente, doveva prevedere che l'operazione restasse celata il maggior tempo possibile all'A.G. italiana. Ciò ovviamente comporta che la stessa non possa essere letta come ipotesi di favoreggiamento, che è figura criminosa prevista dall'ordinamento come residuale, configurabile in tutti i casi in cui non sia configurabile il concorso.

Pertanto, a giudizio della Corte, è pacifica la responsabilità del Russomando in ordine al reato ascrittogli.

### **Castelli.**

La posizione di Castelli è di fatto quella di un soggetto gerarchicamente al vertice della struttura CIA in Italia e quindi gerarchicamente sovraordinato agli altri due imputati. Egli è accreditato quale Consigliere presso l'Ambasciata USA a Roma dal 31.8.1999 sino al 4.8.2003.

La nota della DIGOS al PM di Milano del 20.10.2005 lo indica come il vertice della CIA in Italia. Egli, quindi, è materialmente in una posizione sovraordinata all'interno della struttura anche rispetto a quella di Robert Lady, responsabile del centro di Milano. Il suo coinvolgimento nell'operazione delittuosa è frutto di prova logica. Ed invero Russomando e la Medero, appartenenti alla struttura e accreditati presso l'Ambasciata di Roma, sono al nord, per dei sopralluoghi, e la seconda è ancora presente nel gruppo che si reca ad Aviano, mentre il primo, ad operazione compiuta, si occupa di "depistare" le autorità italiane, come si è detto. Tale dato è la prova che la struttura di Roma, e cioè il vertice della CIA in Italia - e non poteva essere diversamente, vista l'importanza dell'operazione, che non poteva essere decisa ed attuata autonomamente da una struttura secondaria e periferica - è direttamente coinvolta nel sequestro. Quattro apparecchi cellulari utilizzati nell'azione da esecutori ed organizzatori, quali Lorenzo Carrera, Brenda Liliana Ibanez, Benamar Harty, Raymond Harbaugh ed altro soggetto non identificato, sono in uso, con diversa SIM card, un anno dopo il sequestro, nella zona dell'ambasciata. USA a Roma.

Qui bisogna riportarsi allo schema generale degli accertamenti probatori: l'identificazione degli apparecchi è avvenuta attraverso il codice IMEI di ciascuno, che identifica il medesimo indipendentemente dalla SIM utilizzata. Tali SIM card risultano acquistate da altri quattro soggetti indicati nella memoria del PM, che sono verosimilmente appartenenti alla CIA e che hanno utilizzato apparati di telefonia mobile in dotazione alla predetta struttura.

In più vi sono le dichiarazioni del ten. col. D'Ambrosio che ha parlato del piano tra CIA e SISMI per il sequestro di Abu Omar e del fatto che Lady gli parlò di tale piano e del ruolo di Castelli quale organizzatore del sequestro. Pignero, a sua volta, ha riferito del ruolo di Castelli e del fatto che il medesimo aveva richiesto a Pollari e a lui stesso la cooperazione del SISMI nell'operazione.

Ed allora si tratta di chiudere il cerchio.

Non si tratta di un caso di applicazione del teorema, molto spesso criticato, che vuole il coinvolgimento di un soggetto apicale per il fatto che, per la sua

posizione, egli "non poteva non sapere". Tale impostazione e' fuorviante e non rende giustizia al principio della prova logica. Nella specie la prova della colpevolezza di Castelli non è l'espressione di un teorema. In realtà qui non si tratta di prova della conoscenza di un fatto, quanto piuttosto di prova di un contributo causale alla consumazione del fatto reato. Ed allora, al di là delle dichiarazioni sopra riportate, il cui valore probatorio peraltro non può essere messo in dubbio, è evidente che le SIM card erano in dotazione della CIA, di cui era massimo responsabile Castelli. E l'uso delle stesse non poteva che essere autorizzato dall'imputato. È evidente che se la Medero ha compiuto i sopralluoghi ed era direttamente coinvolta il giorno del sequestro nel "commando" operativo, ciò è avvenuto perché espressamente comandata in tale senso dal Castelli, suo superiore gerarchico. Lo stesso deve dirsi per Russomando, che si è recato a Brescia per compiere un sopralluogo che doveva facilitare l'iniziale piano che, come si è detto, vedeva la base logistica di Ghedi come luogo da cui prelevare l'ostaggio per portarlo fuori dal territorio dello Stato. Ed ancora, il famoso messaggio "depistante" consegnato alla Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione non poteva certo essere iniziativa personale di Russomando, ma necessariamente era concordato con Castelli e verosimilmente ideato da quest'ultimo, che, per il ruolo apicale ricoperto, era il diretto responsabile della struttura e quindi il responsabile dell'operazione.

A riprova poi del coinvolgimento dei tre imputati nel reato di cui la capo A), vi è il dato che gli stessi, ad operazione compiuta, hanno lasciato il territorio dello Stato italiano quasi contemporaneamente. Tale fatto, alla luce degli altri evidenziati, rappresenta un indice rivelatore del coinvolgimento nel reato degli imputati, e dimostra la circostanza che la missione era ormai compiuta ed era quindi fondamentale sottrarsi comunque ad eventuali indagini.

\*\*\*\*

In relazione al trattamento sanzionatorio, ritiene la Corte che con riferimento alle singole condotte operative, nonché alla gravità dei fatti, Medero e Russomando vadano condannati alla pena di anni sei di reclusione ciascuno. Per

Castelli, che in qualità di responsabile della struttura CIA in Italia deve essere ritenuto la mente dell'operazione, giusta pena è quella di anni sette di reclusione.

Il PM ha chiesto con il gravame la misura della custodia cautelare. Il tempo trascorso, la compiuta istruttoria e l'episodicità dell'operazione fanno ritenere inesistenti le esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione dell'attività criminosa. Gli imputati ormai sono da dieci anni all'estero, per cui anche sotto tale profilo non può parlarsi di "pericolo" di fuga, che presuppone la permanenza nel territorio dello Stato.

La richiesta pertanto non va accolta.

In considerazione dell'entità della pena inflitta, superiore ad anni cinque di reclusione, gli imputati Medero, Russomando e Castelli vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Gli imputati inoltre vanno condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Gli imputati vanno condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, non avendo il Collegio gli strumenti per una liquidazione, che presupporrebbe un'esatta quantificazione dei danni medesimi in tale sede. La difesa, in sede di conclusioni, non ha chiesto una provvisoria; il riferimento infatti all'atto di appello operato con le conclusioni scritte è *per relationem* solo per la parte riguardante l'affermazione di penale responsabilità degli imputati. Poi, in aggiunta, non si è riportata alle conclusioni formulate ma le ha formulate *ex novo* senza quantificazione e senza riferimenti alla provvisoria. La richiesta di provvisoria, pertanto, deve intendersi rinunciata. In ogni caso non vi sarebbero gli elementi per quantificare la stessa.

Gli appellanti, infine, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle medesime parti civili di proseguita rappresentanza e difesa relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500 oltre IVA e CPA per ciascuna parte civile.

PQM



La Corte

visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.

In riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 4.11.2009, appellata dagli imputati Medero Betnie, Castelli Jeffrey e Russomando Ralph Henry, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e dalle parti civili Ghali Nabila e Nasr Osama Mostafa Hassan detto Abu Omar,

Dichiara

i predetti imputati responsabili del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche a tutti, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate,

Condanna

- Medero e Russomando alla pena di anni sei di reclusione ciascuno,
- Castelli alla pena di anni sette di reclusione;

Dichiara

tutti gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

Condanna

gli imputati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

Condanna

gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili sopra indicate, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle medesime di proseguita rappresentanza e difesa relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500 oltre IVA e CPA per ciascuna parte civile.

Milano, 1 febbraio 2013.

Il consigliere estensore  
dr. Rosario Spina

Il Presidente  
dr. Arturo Soprano

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013